

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 420)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1972

Modifiche al libro secondo del codice penale

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il disegno di legge governativo n. 351, concernente modificazioni al codice penale e la cui discussione ebbe inizio nel gennaio del 1969, giunse, attraverso le rielaborazioni di apposito Sottocomitato e della Commissione giustizia del Senato e con il contributo delle varie parti politiche, ad essere approvato nella parte concernente il libro primo del codice penale. La restante parte, relativa al libro secondo dello stesso codice venne stralciata e andò a costituire il disegno di legge n. 351-*bis*, che il Senato preferì rimandare, insieme ai disegni di legge di iniziativa parlamentare di pari oggetto, per un successivo esame congiunto.

Tale esame peraltro non è stato possibile nemmeno iniziare a causa della anticipata fine della decorsa legislatura.

Il Governo ha già provveduto, per quanto concerne il libro primo del codice penale, a riproporre al Parlamento il testo di quello presentato nella decorsa legislatura così come modificato e approvato dal Senato, sia per un doveroso atto di omaggio alla vo-

lontà espressa dal Parlamento, sia per utilizzare pienamente i risultati che lavori così qualificati hanno consentito di raggiungere, sia infine per usufruire della particolare procedura contemplata negli articoli 81 e 107 dei regolamenti rispettivamente del Senato e della Camera.

Orbene, ancorchè di tale procedura non si possa usufruire per il libro secondo del codice penale, che non è stato al pari del libro primo approvato da uno dei rami del Parlamento, il Governo intende ripresentare il disegno di legge relativo a detto libro secondo affinché, a soddisfazione di esigenze da più lustri avvertite, la riforma dell'intero codice penale non abbia a subire ulteriori dilazioni.

Sembra appena il caso di avvertire che il testo che si ripropone non è stato emendato di quegli articoli concernenti i cosiddetti reati di opinione che, a seguito di ulteriore stralcio dal libro secondo del codice penale, confluirono nel disegno di legge governativo n. 1445, anch'esso giunto all'approvazione del Senato. Di ciò dovrà tenersi conto nel

corso dei lavori parlamentari, sia nell'ipotesi che l'ex disegno di legge n. 1445 venga di nuovo ripreso in esame ed approvato, sia che, precedendo l'esame dell'intero secondo libro del codice penale, non si ritenga di trasferire in questo gli articoli oggetto dell'ex disegno di legge n. 1445.

Non avendo ragione di modificare le motivazioni poste a fondamento delle singole innovazioni proposte, il Governo si riporta alla relazione già presentata per l'ex disegno di legge n. 351, qui di seguito riprodotta per la parte relativa al libro secondo.

LIBRO SECONDO

TITOLO I

Dei delitti contro la personalità dello Stato

55. — In questo campo si sono accumulati in passato (soprattutto per quanto concerne i delitti contro la personalità internazionale dello Stato di cui al capo I) disegni di legge d'iniziativa governativa e proposte di legge d'iniziativa parlamentare.

Anzitutto, anche in questo capo sono state riportate le modifiche di carattere formale contenute nel disegno di legge Gonella del 1960 e relative alla soppressione della menzione della pena di morte negli articoli 241, 242, 243, 244, 247, 253, 255, 256, 257, 258, 261, 262 e 263 del codice penale e le corrispondenti modifiche relative a diminuzione di pena nel campo dei delitti di spionaggio o di rivelazioni di segreti o di notizie riservate.

Così pure si è proceduto alla riforma dell'articolo 242 del codice penale (cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano) già figurante nel progetto preliminare del 1956, secondo la quale il comma terzo dell'articolo 242 esclude che possa essere considerato ancora cittadino italiano colui che la cittadinanza abbia perduto per effetto di convenzione internazionale, ovviamente sottoscritta dallo Stato italiano.

Anche all'introduzione di un articolo 262-bis, di contenuto del tutto analogo a

corrispondenti previsioni del codice penale militare (articolo 96 del codice penale militare di pace; articolo 82 del codice penale militare di guerra), si è fatto luogo, per i motivi indicati nella relazione al disegno di legge del 1960 (p. 29).

56. — Più delicata è la situazione relativa alle modifiche variamente proposte per gli articoli 269 e seguenti.

Dell'articolo 269 (attività antinazionale del cittadino all'estero), applicato in qualche raro caso anche nel dopoguerra e ritenuto non incostituzionale dalla Corte costituzionale, fu proposta tuttavia la abrogazione con disegno di legge del senatore Tomassini ed altri n. 1752 del 2 luglio 1966. Si sono però espressi voti anche a favore della conservazione di tali articoli.

57. — Diverse debbono essere invece necessariamente le conclusioni per quello che riguarda gli articoli 270 (associazioni sovversive), 271 (associazioni antinazionali) e 272 (propaganda ed apologia sovversiva ed antinazionale).

Il progetto preliminare del 1956 aveva proposto la pura e semplice abolizione dell'articolo 270: e analogamente propone la soppressione dell'articolo 270, così come dei seguenti articoli 271, 272, 273 e 274, il ricordato disegno di legge dei senatori del PSIUP n. 1752 del 2 luglio 1966. Il disegno di legge del 1960 aveva invece proposto una modifica di tale articolo, come dei due articoli seguenti, e tali modifiche sono qui riprodotte.

Gli articoli 271 e 272 contengono il riferimento al « sentimento nazionale » che ha determinato la nota declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 87/66 nei confronti del comma secondo dell'articolo 272.

58. — Prima della sentenza della Corte costituzionale, il disegno di legge Gonella del 1960 aveva proposto nuovi testi degli articoli 271 e 272, sostituendo fra l'altro il riferimento al « sentimento nazionale » con un riferimento alla « coscienza nazionale ».

Deve pure ora essere ricordata la proposta di legge del deputato Cariota Ferrara n. 3405 del 1° settembre 1966 che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, propose una modifica al secondo comma dell'articolo 272, volta a ripristinare la tutela penale del sentimento nazionale, ma « in circostanze che ne richiedono particolarmente la difesa o che determinano la menomazione del prestigio e della dignità della Nazione ».

Per l'articolo 271 si tratta ancora — come per l'articolo 270 — di una scelta politica.

Per l'articolo 272 bisogna invece distinguere tra il primo comma e il secondo.

Per quanto attiene al primo comma, se si fosse mantenuto il testo dell'articolo 270 e dell'articolo 271 — così come riformati nel disegno di legge n. 1018 del 1960 — avrebbe dovuto essere adottata la formula di detto disegno di legge.

Si è preferito usare la dizione « impedire manifestazioni od espressioni del sentimento nazionale ». Non si tratta di sentimento interno sempre libero, ma di sentimento esternato.

59. — Più semplice è invece il problema posto dagli articoli 273 (illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale) e 274 (illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale) che sono stati soppressi, perchè inammissibili in un clima politico volto a promuovere il solidarismo internazionale.

Nel capo relativo ai delitti contro la personalità interna dello Stato, si registra soltanto una modifica proposta all'articolo 278 dal deputato Degli Occhi (n. 1564 del 6 settembre 1959), volta a ridurre le pene per l'offesa dell'onore o del prestigio del Presidente della Repubblica e che non è sembrata accettabile, nonchè la proposta di legge n. 3493 del 13 ottobre 1966 di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, diretta ad aggiungere all'articolo 291 (vilipendio alla nazione italiana) il comma seguente: « Si applicano le pene previste dall'articolo 291 a chiunque pubblicamente offende le tradizioni, le lingue e la cultura delle minoranze nazionali ».

Contro quest'ultima proposta non si vedono obiezioni insuperabili.

60. — L'articolo 290 menziona tra gli oggetti della tutela penale anche l'ordine giudiziario. Di tale ordine non si fa invece menzione nell'articolo 289 del codice penale modificato dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1957, n. 655 (attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali).

Il disegno di legge Gonnella del 1960 prevedeva invece la espressa menzione anche nell'articolo 289 dell'ordine giudiziario e la proposta è stata doverosamente accolta.

Così pure, infine, appaiono opportune le modifiche di aggiornamento rispetto alla legge 11 novembre 1947, n. 1317, e di coordinamento con la già citata legge 30 luglio 1957, n. 655, che il disegno di legge n. 1018 del 1960 propose per gli articoli dei capi II, III e V del titolo primo del libro secondo del codice, modifiche che concernono sia la misura delle pene, sia la eliminazione della menzione dell'Assemblea costituente, sia la indicazione dei delitti per i quali occorre autorizzazione a procedere, nel novero dei quali ultimi giustamente si include l'articolo 264.

61. — Cerchiamo ora di motivare più analiticamente le innovazioni apportate a questo titolo, relativo ai delitti contro la personalità dello Stato. Sono ispirate principalmente all'intento di coordinare le varie disposizioni con la norma abolitiva della pena di morte e con il nuovo ordinamento costituzionale.

Passando all'esame dei vari articoli modificati, va in particolare osservato che nel primo comma dell'articolo 241 (attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato) è stata sostituita la menzione della pena di morte con quella dell'ergastolo, in conseguenza dell'accennata abrogazione. Nel secondo comma della stessa disposizione si è inoltre soppresso — come già abbiamo rilevato per argomento analogo — il riferimento alle colonie, considerandosi che la dizione « territorio soggetto anche temporaneamente alla sua (dello Stato) sovranità » è già comprensiva di ogni situazione meritevole di tutela penale.

Inoltre la sostituzione dell'ergastolo alla pena di morte si è effettuata nel primo comma dell'articolo 242 (cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano) e nel secondo comma dell'articolo 243 (intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano), che è stato semplificato, nel senso che l'ergastolo rimane previsto per entrambe le ipotesi ivi contemplate.

Per quanto specialmente attiene alla causa di non punibilità, preveduta nel secondo comma dell'articolo 242, riguardante il cittadino costretto a portare le armi contro la Patria, perchè obbligatovi dallo Stato nemico nel cui territorio si trovi durante le ostilità, è stata esaminata l'opportunità di tener conto anche della ipotesi del cittadino che tale imposizione subisca trovandosi nel territorio « invaso » o « occupato » dal nemico. Si è osservato al riguardo che, pur essendo vietato all'occupante di obbligare i cittadini dello Stato occupato a prendere parte alcuna alla guerra contro lo Stato di origine e di fare alcunchè di incompatibile contro i doveri della cittadinanza, tuttavia è noto, per i decorsi avvenimenti bellici, come possa verificarsi il caso dell'occupante che organizzi truppe e formazioni, traendone gli elementi dai cittadini dei territori occupati, a cui impone illecitamente la sua volontà.

L'equiparazione delle due ipotesi non si ravvisa, però, conveniente, potendo essa affievolire, come giustamente si oppone, la tutela penale nel momento di maggior pericolo per lo Stato, qual è appunto quello in cui parte del suo territorio è invaso o occupato dal nemico, e necessita esigere massimi sacrifici dai cittadini. Ciò, senza dire che accogliendo un siffatto principio potrebbero lasciarsi impunte mascherate forme di collaborazionismo. Del resto, in situazioni particolari, qualora l'agente si sia trovato realmente soggetto ai mezzi coercitivi che lo Stato nemico ha esercitato su di lui, possono trovare applicazione le norme comuni sullo stato di necessità e, in genere, sulla esclusione o attenuazione della responsabilità.

Il terzo comma dell'articolo 242 riflette la nozione di « cittadino », in relazione ai delitti contro la personalità dello Stato. Per

tali delitti, come è noto, il codice vigente estende la punibilità a tutti i cittadini che hanno perduto per qualsiasi motivo la cittadinanza. Si è ritenuto in proposito di apportare una limitazione per il caso in cui la cittadinanza sia perduta — volontariamente o coattivamente — per effetto di un accordo internazionale intervenuto tra l'Italia ed un altro Stato. Generalmente si è osservato che in questa ipotesi non può ritenersi irrilevante il cambiamento di cittadinanza, dato che esso è un effetto preveduto da un apposito atto internazionale. Nel terzo comma della disposizione si è pertanto esplicitamente affermato che « è considerato cittadino italiano anche chi ha perduto, per qualunque causa, tranne che per effetto di convenzione internazionale, la cittadinanza italiana ».

62. — Nel primo comma dell'articolo 244 (atti ostili verso un Stato estero) la pena dell'ergastolo è stata sostituita con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. La minore sanzione è motivata dal fatto che, una volta abolita la pena di morte, si è ritenuto, nella generalità delle disposizioni in cui è previsto l'ergastolo, sostituirla con pena temporanea, venendosi così incontro anche alla esigenza di limitare la reclusione perpetua ai più gravi ed efferati delitti.

Anche nell'articolo 247 (favoreggiamento bellico) si è tenuto conto dell'abolizione della pena di morte, sostituendola con l'ergastolo; e parimenti è a dirsi per gli articoli 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari), 255 (soppressione e falsificazione di documenti concernenti la sicurezza dello Stato), 256 (procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato) e 257 (spionaggio politico e militare).

63. — L'articolo 258, che disciplina il delitto di spionaggio di notizie di cui è vietata la divulgazione, è stato modificato come i precedenti riguardo alle sanzioni, essendosi sostituita, per le ragioni già accennate, all'ergastolo, previsto nel secondo comma, la reclusione non inferiore ad anni 21 ed alla menzione della pena di morte, di cui all'ultimo comma, quella dell'ergastolo. Anche la misura della reclusione, contemplata nella

prima parte della disposizione, è stata attenuata, in considerazione che l'attività criminosa nella specie concerne il procacciamento di notizie semplicemente riservate, onde la minor gravità del delitto — qualora non sia compiuto in tempo di guerra — rispetto ad altre forme di spionaggio.

Modificazioni analoghe sono state inoltre apportate agli articoli 261 (rivelazione di segreti di Stato) e 262 (rivelazione di notizie di cui è vietata la divulgazione). Nel terzo comma dell'articolo 261 la pena dell'ergastolo è stata anche essa sostituita con la reclusione non inferiore ad anni ventuno e si è aggiornata la disposizione abolendo la menzione della pena di morte; modificazione questa che risulta effettuata anche nel terzo comma dell'articolo 262.

64. — Nell'articolo 262-bis, di nuova formulazione, si è considerata la ipotesi del controspionaggio, attualmente regolata negli articoli 96 codice penale militare di pace e 82 codice penale militare di guerra.

A questo riguardo giova ricordare che, in base ai principi generali, è da escludere la liceità dei fatti di spionaggio anche nel caso in cui questi siano stati posti in essere al fine di acquistare la fiducia necessaria per esercitare una attività controspionistica a favore dello Stato italiano. Invero i singoli fatti di spionaggio possono essere scriminati unicamente nel caso che siano avvenuti con l'autorizzazione legalmente data dall'Autorità competente, la quale soltanto può valutare le notizie segrete che, nei casi specifici, possono essere comunicate senza recar danno allo Stato italiano. Non dovrebbe dunque essere dubbia la punibilità della comunicazione del segreto, sia pure al fine di giovare allo Stato italiano.

Tuttavia la necessità di una chiara precisazione dei limiti della punibilità stessa fu sentita dal legislatore militare allo scopo di premunirsi efficacemente contro il cosiddetto « doppio gioco », che è una delle forme spionistiche più sottili e pericolose. A tal fine, con i citati articoli 96 del codice penale militare di pace e 82 del codice penale militare di guerra, fu sancita esplicitamente la puni-

bilità, prevedendosi unicamente una facoltativa attenuazione della pena.

Ciò premesso, e considerato che la previsione del fine del controspionaggio non può restringersi al campo esclusivamente militare perchè, per sua natura, investe l'attività spionistica in genere, è sembrata evidente la convenienza di includere detta previsione nel codice comune, con riferimento ai delitti regolati dagli articoli 256, 260, 261 e 262 del codice penale. In tali ipotesi si dispone che « la pena è diminuita da un terzo a due terzi ».

65. — Innovazioni, quanto alle pene, sono state apportate all'articolo 263, che contempla l'ipotesi della utilizzazione dei segreti di Stato, sostituendo con l'ergastolo l'indicazione della pena di morte ed aggiornando la pena pecuniaria ai nuovi valori; nonchè all'articolo 265 che disciplina il delitto di disfattismo politico, nel quale in luogo dell'ergastolo, previsto dalla norma vigente, si è contemplata, stante la gravità del delitto, la reclusione da ventiquattro a trenta anni, qualora il colpevole abbia agito in seguito a intelligenza con il nemico.

66. — Gli articoli 270, 271 e 272 sono stati modificati — come si disse — al fine di precisare che oggetto della tutela penale è l'ordinamento costituzionale dello Stato e il sentimento nazionale.

Abbiamo pure rilevato che vengono soppressi gli articoli 273 e 274, perchè il configurare ancora come ipotesi delittuosa i fatti previsti dalle predette disposizioni del codice appare oggi manifestamente incompatibile con il nuovo ordinamento democratico.

67. — Secondo il criterio adottato nella determinazione delle sanzioni penali per i maggiori delitti previsti da questo titolo, anche negli articoli 284 (insurrezione), 285 (devastazione, saccheggio e strage), 286 (guerra civile), 287 (usurpazione di potere politico o di comando militare) alla pena dell'ergastolo si è sostituita la reclusione non inferiore ad anni ventuno e si è aggiornato

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il testo eliminando la menzione della pena di morte, sostituita con quella dell'ergastolo.

68. — L'articolo 289 del codice, relativo al delitto di attentato contro gli organi costituzionali, fu modificato dalle leggi 11 novembre 1947, n. 1317, e 30 luglio 1957, n. 655, che ne adeguarono il testo all'ordinamento dello Stato repubblicano. Nella ulteriore modifica che ora qui si propone, essendosi considerata — come abbiamo già precisato — la necessità di tutelare, insieme al potere legislativo ed al potere esecutivo, anche l'ordine giudiziario, quale diretta conseguenza della indipendenza riconosciuta a questo ultimo nell'ordinamento costituzionale dello Stato, si è previsto anche l'attentato all'ordine giudiziario. Va però notato che la tutela penale riflette i giudici non come tali, ma solo in quanto in essi si riassume e si esprime il potere giurisdizionale dello Stato.

69. — Nell'articolo 295 (attentato contro i capi di Stati esteri) è da rilevare la sostituzione dell'ergastolo alla pena di morte, mentre — diversamente da quanto si è fatto in altri articoli — si è ritenuto opportuno mantenere l'ergastolo anche per tutte le ipotesi in cui già era previsto, e ciò in ragione della particolare tutela penale che è dovuta ai rappresentanti di Paesi esteri.

70. — Nell'articolo 301, che riguarda le ipotesi di concorso di reati contro la personalità dello Stato con altri reati, è stato soppresso il secondo comma del testo vigente, il quale, a parte le critiche, a cui come è noto ha dato luogo, comporta un ingiustificato aumento di pena.

71. — Nell'articolo 302 si è eliminata la menzione della pena di morte.

72. — Per quanto riguarda l'articolo 313, relativo alle autorizzazioni o richieste di procedimento, va per ultimo segnalato che esso è stato coordinato con le innovazioni apportate all'articolo 290, circa il vilipendio delle istituzioni costituzionali, dalle richiamate leggi 11 novembre 1947, n. 1317, e 30 luglio 1957, n. 655.

Pertanto è stata soppressa la menzione dell'Assemblea costituente, perchè non prevista dalla Costituzione ed in quanto ogni modificazione alla legge fondamentale dello Stato è ormai di competenza dei normali organi legislativi, e si è precisato che qualora si tratti di vilipendio della Corte costituzionale l'autorizzazione a procedere deve essere data dalla stessa Corte. Si è inoltre chiarito che in caso di vilipendio diretto contro entrambe le Assemblee legislative, e cioè contro il Parlamento nel suo insieme, è necessaria, perchè si possa procedere, l'autorizzazione di tutte e due le Assemblee.

Nel primo comma della disposizione è stato poi richiamato l'articolo 264, essendosi ritenuto che anche per il delitto di infedeltà in affari di Stato sia opportuno subordinare la procedibilità all'autorizzazione del Ministro della giustizia.

TITOLO II

**Dei delitti
contro la pubblica amministrazione**

73. — Si è provveduto alla eliminazione della menzione della pena di morte nel terzo comma dell'articolo 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio).

Il disegno di legge dei senatori Schietroma, Chabod, Bonafini e Banfi (n. 745 del 3 settembre 1964) proponeva l'introduzione di un articolo 321-*bis* tale da estendere la immunità a tutti i colpevoli (cioè sia al corrotto che al corruttore) e per tutte le forme di corruzione ogni qual volta la confessione del fatto fosse resa prima del giudizio.

Ci si è limitati a riprodurre il testo del disegno di legge Reale in materia di interesse privato in atti di ufficio, facendo capo ad esso per la relativa motivazione nella quale è detto che « le modificazioni che il disegno di legge intende apportare in materia di delitti contro la pubblica amministrazione riguardano gli articoli 314, 317, 321 e 324. Esse vengono incontro ai voti formulati da più parti, specialmente dalla dottrina e dalla giurisprudenza allo scopo di adeguare le singo-

le figure criminose alle esigenze messe in luce dall'esperienza ».

Le note istanze per una più idonea strutturazione del delitto di peculato, con particolare riferimento all'ipotesi della « distrazione », vengono soddisfatte facendo rientrare in detta ipotesi la destinazione di denaro o di altra cosa mobile effettuata per finalità diverse da quelle della pubblica amministrazione.

In tal modo l'ipotesi della distrazione punibile viene ad essere più esattamente caratterizzata rispetto ad altre forme di impiego del denaro dell'amministrazione non regolari o contestabili sotto diversi profili, ma che, restando nell'ambito di fini egualmente pubblici, esulano dal campo della punibilità e sono quindi soggette a sanzioni diverse dalle penali (disciplinari, amministrative, civili, eccetera).

Per ovviare ad una manchevolezza del vigente codice, più volte rilevata dalla giurisprudenza, si è ritenuto opportuno estendere la configurabilità della concussione (articolo 317) all'incaricato di pubblico servizio, per una maggiore tutela del privato nei confronti di chi, anche se non investito di poteri di rappresentanza, tuttavia per il particolare servizio espletato, ha possibilità di abusare delle proprie mansioni a danno del cittadino. D'altronde, non vanno neppure dimenticate le difficoltà che talora sorgono, in casi limite, nell'applicazione concreta dei concetti di pubblica funzione e di pubblico servizio e, quindi, sulle correlative nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio; difficoltà queste che è opportuno evitare in così grave figura di reato.

All'articolo 321 si è aggiunto il secondo comma che stabilisce la non punibilità per il corruttore che denuncia il fatto prima che siano decorsi tre mesi dal compimento dell'atto di ufficio.

L'esimente, sotto taluni aspetti, sul piano di politica criminale presenta analogie con le disposizioni relative alla ritrattazione prevista dal vigente codice per i delitti di falso giuramento (articolo 371) e di falsa testimonianza (articolo 376).

Essa tende in modo particolare a spezzare il legame che unisce la sorte del corrotto a

quella del corruttore e che impedisce al primo di rivelare il reato commesso. Un mezzo efficace per facilitare la scoperta della corruzione è sembrato quello di concedere la non punibilità al corruttore (il quale nella maggior parte dei casi è spinto alla corruzione dall'inattività talvolta preordinata del pubblico ufficiale) che denuncia il fatto entro un breve termine dal compimento dell'atto di ufficio. Non v'è dubbio che in linea di principio tanto il corrotto che il corruttore siano meritevoli di punizione, perchè entrambi colpevoli. È sembrato però che su ogni altra considerazione sovrasti preminente l'interesse ad una sana ed efficiente amministrazione pubblica che non è possibile realizzare quando i casi di corruzione non siano accertati perchè nessuna delle parti li riveli.

Quanto precede spiega altresì la limitazione dell'esimente alla sola corruzione per un atto di ufficio, con l'esclusione cioè dell'ipotesi di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Infatti, la gravità del fatto di chi attenta all'onestà del pubblico funzionario per conseguire un risultato a cui egli non ha diritto è tale che non sembra si possa derogare, neppure in vista del rilevante interesse alla scoperta del reato, alla regola generale della punizione dei colpevoli. Inoltre, nei casi di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, la corruzione può essere accompagnata da altri reati, per esempio quelli di falsità materiale o ideologica, dei quali può essere chiamato a rispondere anche il corruttore a titolo di concorso.

Quanto ai riflessi analogici con la ritrattazione prevista dal codice per i delitti di falso giuramento e di falsa testimonianza, essi appaiono evidenti, quando si pensi che anche tali delitti si eseguono sulla base di un preventivo accordo (rimunerato nella maggior parte dei casi) tra la parte favorita e il testimone falso; accordo criminoso bilaterale che tuttavia esige e finalità di giustizia, analoghe a quelle presupposte dalla innovazione, rendono non punibile, allorchè il testimone prima del giudizio ritratti il falso e manifesti il vero.

Quanto alla considerazione che si tratta della specie di reato a tipica forma pluri-

soggettiva, è da considerare che diverso è il problema della strutturazione di un reato plurisoggettivo a concorso necessario dal problema della punibilità, la quale può essere anche limitata — per considerazioni di politica criminale — ad uno solo dei concorrenti, così come avviene nella concussione.

La modifica dell'articolo 324 è stata determinata dal fatto che attualmente la norma, la quale è diretta ad evitare ogni interesse personale nell'esercizio della pubblica funzione, punisce il pubblico ufficiale per il solo fatto che egli si sia servito della sua funzione per un fine privato, indipendentemente dalla valutazione degli effetti che detta attività abbia prodotto per la pubblica amministrazione o per il privato.

In pratica può verificarsi che l'ingerenza privata in un atto della pubblica amministrazione non sia in conflitto con l'interesse pubblico, che essa sia stata innocua per la amministrazione pubblica, o che questa abbia addirittura conseguito un vantaggio economico o finanziario.

Orbene, se tale condotta può in astratto concretizzare estremi di responsabilità in sede disciplinare, appare tuttavia ingiustificato che essa debba essere ritenuta in ogni caso rilevante anche ai fini penali: in effetti, la mancanza di conseguenze negative per la pubblica amministrazione o di profitto per il pubblico ufficiale fanno venir meno in gran parte l'interesse alla repressione.

Si è pertanto limitata la punibilità del delitto di interesse privato in atti di ufficio al solo caso in cui il pubblico ufficiale abbia tratto per sè o per altri un profitto ovvero abbia cagionato alla pubblica amministrazione un danno. In termini analoghi argomentava la relazione Reale.

74. — L'articolo 341, relativo al delitto di oltraggio, ha subito notevoli variazioni nel senso che si è diminuito il minimo edittale della pena e si è data facoltà al giudice di irrogare una sanzione più adeguata nelle ipotesi di lieve entità del fatto.

È noto come da più parti è stata proposta tale modificazione, di cui si è resa anche interprete la Corte di cassazione nelle os-

servazioni al libro secondo nel progetto di riforma del 1949-1950.

L'inasprimento della pena nel delitto in esame, rispetto alle più miti sanzioni previste dal codice Zanardelli, fu conseguenza del principio di autorità cui sono tuttora informate numerose disposizioni del codice vigente, il quale, a maggior tutela del pubblico ufficiale, nonostante gli opposti pareri, omise perfino di riprodurre la scriminante della reazione agli atti arbitrari, ripristinata poi con il decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 288.

Pertanto, in conformità ai principi che sono a base dell'attuale riforma, si è ravvisato opportuno ridurre la misura minima della pena comminata per oltraggio non circostanziato, stabilendo che l'offesa è in tal caso punita con la reclusione fino a due anni. Le pene possono essere aumentate nella ipotesi di attribuzione di un fatto determinato, di violenza o minaccia o di offesa recata in presenza di più persone.

Nell'ultimo comma della disposizione è stata inoltre contemplata una ipotesi attenuata di reato, qualora il fatto risulti di lieve entità, punita con la multa da lire trentamila a lire quattrocentomila. La sanzione è apparsa adeguata per i frequenti casi in cui la pena della reclusione si presenta eccessiva, rispetto alla lieve entità dell'offesa, alle modalità che accompagnano il fatto e riguardo alle stesse persone dell'offeso e dell'offensore. La lieve entità dovrà apprezzarsi con un positivo criterio di relatività, in rapporto alla varietà dei casi, ed è, comunque, esclusa quando l'oltraggio risulti aggravato ai sensi del secondo comma.

In conseguenza della riforma apportata, si è dovuto anche modificare l'ultimo comma dell'articolo 342, che prevede il delitto di oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, sostituendo, ai fini dell'aumento della pena, il richiamo « ultimo capoverso dell'articolo precedente » con la conseguente formula: « Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di più persone ».

75. — L'articolo 344-bis riproduce sostanzialmente l'articolo 4 del decreto 14 settembre 1944, n. 288, in virtù del quale, analogamente a quanto disponevano gli articoli 192 e 199 del codice del 1889, non sono applicabili le disposizioni relative alla violenza, alla resistenza e all'oltraggio, quando il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, ovvero il pubblico impiegato abbiano dato causa con il loro comportamento al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle proprie attribuzioni. Allo scopo di rendere più precisa la disposizione si sono sostituite alle parole « non si applicano le disposizioni... » le altre « non è punibile chi... ».

Nell'articolo in esame si è infine colmata una lacuna del cennato decreto, il quale, nell'indicare gli articoli del codice cui la scriminante si riferisce, non fa menzione dell'articolo 344 (oltraggio a un pubblico impiegato), pur richiamandolo implicitamente con l'espresso riferimento anche agli atti arbitrari del pubblico impiegato.

TITOLO III

Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia

76. — Si è anzitutto accettata la soppressione, già altre volte reclamata (per esempio, disegno di legge n. 1752 del 2 luglio 1966 dei senatori Tomassini ed altri) e proposta nel disegno di legge Gonella del 1960, dell'articolo 364 del codice penale (omessa denuncia di reato da parte del cittadino), disposizione caratteristica dei regimi totalitari.

Ovviamente è stata accolta la soppressione della menzione della pena di morte negli articoli 368, 375, 378, 380 e 386.

Per completezza di informazione, è infine da notare, in relazione ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, che in dottrina, anche se non in progetti governativi e parlamentari, è stato più volte proposto l'aumento delle pene previste per i delitti di falsa testimonianza.

Indubbiamente la pena attualmente fissata (da sei mesi a tre anni) è piuttosto bassa,

anche tenendo conto del fatto che ogni tanto il delitto è stato espressamente escluso dal beneficio dell'amnistia. Essa non costituisce certo una remora sufficiente al continuo peggioramento del costume in materia di testimonianze rese alla giustizia.

77. — Quanto all'omessa denuncia di reato, si è proposto di limitarne l'incriminazione al pubblico ufficiale, od all'incaricato di un pubblico servizio sopprimendo l'articolo 364, che prevede la omessa denuncia da parte del privato nel caso dei più gravi delitti contro la personalità dello Stato. Fu osservato nella relazione ministeriale (parte II, n. 406) che la denuncia di un grave delitto contro la personalità dello Stato è un dovere civico, la cui inosservanza merita una sanzione giuridica, ogni qualvolta il cittadino anche se denuncia il fatto nella sua materialità obiettiva non ne indichi — qualora ne abbia notizia — gli autori e i concorrenti tutti.

La dottrina ha ritenuto che l'ipotesi delittuosa (che non ha riscontro nelle legislazioni più progredite) può essere considerata non conforme ad un ordinamento basato sui principi di libertà, non sembrando sempre in armonia con la coscienza democratica l'imposizione al privato dell'obbligo di denuncia anche se per giustificare la sanzione punitiva si faccia richiamo alla ragione di Stato. Nè vanno peraltro dimenticate le questioni che l'ipotesi delittuosa suscita, essendo noti i contrasti che sono sorti circa la sussistenza dell'elemento soggettivo nel caso che il cittadino ignori che il fatto commesso, o in corso di esecuzione, sia un reato contro la personalità dello Stato punibile con la pena di morte o con l'ergastolo.

78. — La norma che disciplina il delitto di calunnia (articolo 368) è stata modificata nel senso di escludere ogni esplicito riferimento alla pena di morte abolita, come già in precedenza si è ricordato, per i reati preveduti dal codice penale, facendosi invece riferimento a pena più grave di quella detentiva temporanea, in modo da comprendere in tale formula, oltre la pena dell'ergastolo, anche quella capitale tuttora prevista dal codice penale militare di guerra.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per analogo motivo sono state apportate modifiche agli articoli 375, 378, 380 e 386.

79. — Nell'articolo 371 del codice (falso giuramento della parte) è stata soppressa nel secondo comma la diversa disciplina del falso giuramento, secondo che si tratti di giuramento deferito di ufficio o dalla parte.

Il motivo della differente disciplina è indicato nella relazione (parte II, n. 411) principalmente nella diversa regolamentazione dei due giuramenti secondo il codice civile allora vigente. Secondo tale regolamentazione, infatti, la ritrattazione aveva effetto nel giudizio civile solo per il giuramento suppletorio, che consentiva prova contraria, e non per il giuramento deferito alla parte, che non la consentiva. La distinzione è ora abolita dal nuovo codice civile, che dà al giuramento di ufficio lo stesso effetto definitivo del giuramento della parte.

80. — Sull'articolo 374 del codice, che contempla la frode processuale, è stato opportunamente rilevato che nel primo comma è specificamente richiesto per la sussistenza del reato, con riguardo ai procedimenti civili ed amministrativi, il fine di trarre in inganno il giudice ovvero il perito, mentre nel secondo comma, che riflette il procedimento penale, può sorgere il dubbio se il reato sussista, allorchè il fatto sia diretto non a trarre in inganno il giudice o il perito, bensì il pubblico ministero. Per eliminare tale incertezza si è integrata la norma indicando specificamente il giudice, il pubblico ministero ed il perito.

81. — Allo scopo di assicurare una più razionale formulazione della norma nell'articolo 382, che punisce la millantazione di credito del patrocinatore presso il giudice, il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, perito o interprete, è stata soppressa la limitazione concernente il pubblico ministero, che appare ingiustificata. Difatti, se per configurare il reato è sufficiente la millanteria presso persone che intervengono nella fase istruttoria del processo (testimone, perito, interprete), a maggior ragione — per il prestigio della

funzione giudiziaria e la sua tutela — non sussistono plausibili motivi per escludere il pubblico ministero, il quale, pur quando non è chiamato a concludere, procede ad atti istruttori, spesso numerosi e delicati, per delega di altro ufficio.

Pertanto è stato soppresso nella disposizione l'inciso « che deve concludere ».

TITOLO IV

Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti

TITOLO V

Dei delitti contro l'ordine pubblico

82. — Nel campo dei delitti contro la religione e dei delitti contro l'ordine pubblico vengono in considerazione le proposte di modificazioni più volte presentate alla Camera dei deputati per una integrazione della tutela penale delle minoranze etniche e religiose.

Le proposte alle quali ci si riferisce sono la n. 4388, presentata il 20 dicembre 1962 dai deputati Luzzatto, Bogoni, Basso, Ferri ed altri al termine della terza legislatura, e la proposta n. 114 del 15 giugno 1963, presentata dalla maggior parte degli stessi proponenti della precedente all'inizio della quarta legislatura, dal titolo appunto: « Integrazione della tutela penale delle minoranze etniche e religiose ». La proposta risulta ripresentata alla Camera all'inizio della quinta legislatura dai deputati del Partito socialista di unità proletaria.

Potrebbero venire in considerazione anche altre più generali proposte, come quella del senatore Picchiotti n. 88 del 18 luglio 1963 (modificazione al codice penale con l'aggiunta del titolo: dei delitti contro le libertà costituzionali), che specificamente qui non si considerano perchè il loro contenuto è, almeno in parte, assorbito negli aspetti più attuali e più concreti dalle proposte di legge già ricordate.

Su tale materia proposte di parificazione della tutela penale di tutte le confessioni furono fatte in varie commissioni cattoliche post-conciliari sulla base dei principi affermati dal Concilio ecumenico Vaticano II.

83. — In particolare questi orientamenti venivano di recente precisati nel seguente documento:

« I convenuti alla VI Sessione di formazione ecumenica, che ha avuto luogo a Camaldoli dal 5 al 12 agosto 1968, avendo esaminato e discusso gli articoli 402 e seguenti del codice penale:

ravvisano nell'ineguale protezione accordata dalla legge alle varie confessioni religiose una discriminazione non giustificata dal numero più o meno grande degli appartenenti alle confessioni stesse;

ritengono che quanto disposto dall'articolo 8 della Costituzione, per il quale « tutte le religioni debbono essere ugualmente libere dinanzi alla legge », vada interpretato nel senso che le confessioni religiose non solo devono essere in grado, tutte in ugual misura, di esercitare senza interferenze il loro culto, ma che devono altresì essere difese nello stesso identico modo da ogni genere di possibili offese, come il vilipendio semplice, il vilipendio di persone e di cose, il turbamento di funzioni religiose eccetera;

ritengono altresì che l'articolo 19 della Costituzione, che riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, intenda estendere ai fedeli di ogni religione, individualmente considerati nella loro dignità di uomini, una stessa protezione da ogni turbamento della loro coscienza causato da offese alla fede da essi professata;

ritengono inoltre che l'ugual misura di protezione alle confessioni religiose come tali ed ai singoli fedeli discenda non solo dalla lettera ma anche dallo spirito della Costituzione, nonchè dalla fraternità tra tutti gli appartenenti ad una civile società, quale è la nostra;

richiamano a tale effetto il disposto della convenzione europea per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, in cui l'Italia è parte, che riconosce ad ogni persona la libertà di religione (articolo 9); attribuisce a tutti il diritto ad un ricorso effettivo ad un'istanza nazionale per violazione dei diritti sanciti dalla convenzione (articolo 13) e stabilisce che il godimento di tali diritti debba essere assicurato senza alcuna distinzione fondata sul sesso, sulla razza, il colore, la religione (articolo 14);

richiamano altresì la convenzione internazionale sui diritti civili e politici, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, il cui articolo 26 sancisce il diritto di ogni persona, senza discriminazioni fondate, tra l'altro, sulla religione, all'uguaglianza ed all'uguale protezione dinanzi alla legge;

auspicano, pertanto, che il Ministro di grazia e giustizia ed il Governo provvedano urgentemente a presentare al Parlamento una legge di riforma degli articoli 402 e 406 e seguenti del codice penale e ciò al fine di adeguare la nostra legislazione alla lettera ed allo spirito della Costituzione, agli atti internazionali relativi alla protezione dei diritti dell'uomo ed alle tradizioni di giustizia e di tolleranza del popolo italiano ».

Si tratta, evidentemente, di osservazioni molto significative che non possono non essere condivise.

84. — Un illustre docente di diritto penale ha pure elaborato alcune proposte fatte proprie dall'Unione delle comunità israelitiche italiane.

Tali proposte si possono così riassumere:

1) nella introduzione di un articolo 294-bis concernente la violazione di altri diritti costituzionali del cittadino;

2) nella introduzione di un articolo 294-ter concernente il delitto di vilipendio di collettività per motivi discriminatori inibiti dalla Costituzione;

3) nella introduzione, realizzata attraverso una modifica dell'articolo 406, del delitto di vilipendio anche di confessioni religiose diverse dalla religione dello Stato;

4) nella parificazione, realizzata anche essa mercè la modifica dell'articolo 406, della tutela penale dei culti ammessi nello Stato (per usar la terminologia del codice vigente) a quella della tutela penale della religione dello Stato;

5) nella modifica dell'articolo 415 del codice, nel senso di incriminare anche la istigazione all'odio sulla base di distinzioni di razza, su differenza di religione, di nazionalità o di origine;

6) nella modificazione sulle stesse linee della contravvenzione di cui all'articolo 724, concernente la bestemmia.

Di tutte queste considerazioni si è tenuto particolarmente conto per una riforma di fondamentale importanza e di evidente valore morale modificando l'articolo 406, il quale ora prevede le stesse pene per i delitti di vilipendio della religione cattolica e di vilipendio di altra confessione religiosa professata nello Stato. Inoltre, l'articolo 415 prevede ora, oltre l'istigazione alla disobbedienza alle leggi di ordine pubblico, anche l'istigazione all'odio contro singoli o collettività sulla base di distinzioni di razza o di differenza di religione, di nazionalità o di origine.

TITOLO VI

Dei delitti contro l'incolumità pubblica

85. — In questo capo vengono in considerazione unicamente alcune modifiche, prevalentemente di forma, proposte nel più volte menzionato disegno di legge presentato dall'onorevole Gonella nel 1960.

Si trattava della eliminazione della menzione della pena di morte negli articoli 438, 439 e 452, nonchè di una diversa redazione proposta per l'articolo 422, concernente il delitto di strage.

Per completezza si ricorda che fu presentata il 6 ottobre 1958 (n. 341) una proposta di legge di modifica dell'articolo 449 codice penale (delitti colposi di danno) tendenti a diminuire l'aumento di pena sancito per i

casi dei delitti colposi di disastro ferroviario, di naufragio, di sommersione di nave adibita a trasporto di persone o di caduta di aeromobile adibito al trasporto di persone.

86. — Le modificazioni apportate all'articolo 422 del codice, relative al delitto di strage, sono intese ad eliminare contrasti sorti in dottrina ed in giurisprudenza e a rendere più completa l'attuale previsione legislativa. La norma vigente, come è noto, è stata oggetto di critica, anzitutto, nel senso che essa non conterrebbe una definizione della strage, a differenza del progetto preliminare del 1927; e la disparità di vedute sulla configurazione del delitto è originata poi dalla formula poco chiara del codice. Secondo una autorevole opinione, che fa capo alla relazione ministeriale del progetto del codice vigente (parte II, n. 466), l'essenza del reato sarebbe riposta nel compimento di atti idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità e nel fine di uccidere, requisiti questi ai quali è aggiunta la condizione di punibilità che dal fatto derivi la morte di più persone. Ond'è che, quando manca tale gravità di risultati, deve ritenersi che non si sia verificata una strage effettiva, ma si versi in ipotesi di pericolo di strage.

Da altri, per l'incontro, si è affermato che l'articolo 422 prevede più che la strage, un complesso di atti diretti al fine di uccidere e tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, anche senza che sia avvenuta la morte o la lesione personale di alcuno, sicchè la strage rappresenterebbe soltanto la direzione obbiettiva e subbiettiva del fatto e la morte di più persone ed anche di una sola costituirebbe circostanza aggravante del delitto. Tale diversità di opinione non ha peraltro mancato di riflettersi nella giurisprudenza, la quale, dopo aver affermato in un primo tempo che l'essenza del delitto non risiede nel numero delle persone prese di mira, ma nell'intento di uccidere da parte dell'agente e nell'uso di mezzi atti a porre in pericolo la pubblica incolumità, nei più recenti pronunciati ha, invece, ritenuto che il codice comprende, nella disposizione in esame, sia la strage effettiva, sia il pe-

ricolo di strage, distinguendo le due ipotesi soltanto agli effetti della pena.

Le suesposte ragioni convincono della necessità di provvedere ad un più razionale assetto della materia, che è possibile realizzare anche in un'unica disposizione di legge, purchè ne risultino convenientemente coordinate le varie ipotesi. A tale riguardo è da tener presente che la strage, nel suo significato filologico, cui deve adeguarsi quello giuridico, si riferisce sempre ad un evento di gravi proporzioni, tale da allarmare la pubblica coscienza, di guisa che l'essenza del delitto non sia nel numero delle persone prese di mira ed uccise o ferite, ma nel mezzo usato, da cui deve derivare un comune pericolo, e nell'intenzione di uccidere da parte dell'agente. Il numero delle persone uccise o lese verrà così a costituire effettivamente circostanza aggravante del fatto compiuto dal colpevole. Da tale distinzione consegue che il pericolo di strage verrà, quindi, più concretamente a configurarsi nel semplice fatto di chi predisponga, a fine di uccidere, tutti i mezzi idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità.

Con la predisposta disciplina si è cercato inoltre di eliminare la questione, cui dà luogo il secondo comma dell'articolo vigente, circa la possibilità o meno del concorso del delitto in esame con quello di lesioni personali. La previsione anche di queste esclude ormai l'applicazione delle disposizioni relative al concorso di reati.

Pertanto, stabilita in conformità agli accennati criteri, nel primo comma, l'ipotesi base (morte di più persone) per la quale è prevista la pena dell'ergastolo, in sostituzione di quella di morte, nel secondo comma si è regolata, invece, l'ipotesi in cui dal fatto sia derivata la morte di una sola persona in concorso o meno con la lesione di una o più persone; in questo caso è comminata la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Nel comma successivo della disposizione si è poi contemplata l'ipotesi di lesione di una o più persone, stabilendo la pena della reclusione non inferiore a quindici anni.

Nell'ultimo comma si è infine configurato il pericolo di strage, restando in tal modo chiarito che, per la sua sussistenza, è suffi-

ciente che l'agente, al fine di uccidere, compia atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, senza la necessità che dal fatto derivi la morte o la lesione di alcuna persona. La pena prevista è quella della reclusione non inferiore a dieci anni.

87. — Le modificazioni apportate agli articoli 438 e 439, che prevedono rispettivamente i delitti di epidemia e di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, riguardano esigenze di coordinamento, dovute alla soppressione della pena di morte.

Nel primo comma dell'articolo 438 si è sostituita all'ergastolo la reclusione non inferiore ad anni ventuno; nel secondo comma, per motivi di proporzione, si è stabilita la pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni se dal fatto deriva la morte di alcuno, e quella dell'ergastolo, in sostituzione della pena di morte, nel caso di morte di più persone.

Nel secondo comma dell'articolo 439 si è seguito analogo criterio e, in armonia con quanto disposto nella norma precedente, si è prevista la reclusione o l'ergastolo, a seconda che dal fatto derivi la morte di una o più persone.

Infine, nell'articolo 452 (delitti contro la salute pubblica) si è soppresso il numero 1) del primo comma, quale necessaria conseguenza dell'abolizione della pena di morte.

TITOLO IX

Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

88. — Nel campo dei delitti contro la libertà sessuale, vanno sottolineate le riforme proposte per l'articolo 519 (violenza carnale), proposte riferentisi anche al delitto di atti di libidine violenti, di cui all'articolo 521, nel quale è fatto riferimento all'articolo 519, e tendenti a punire, come violenza carnale, l'abuso commesso su minore degli anni 16 anche dall'adottante e dall'affiliante.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si tratta di proposte nelle quali sono conformi sia il disegno di legge Gonella del 1960, sia il disegno di legge Reale.

Per le stesse ragioni si ripropone la modifica dell'articolo 541 relativa sempre alla qualità di adottante e di affiliante in tema di pene accessorie e di altri effetti penali.

La modifica proposta all'articolo 544 del codice penale lasciando invariato, per i delitti contro la libertà sessuale e per il delitto di corruzione di minorenni, l'effetto del *subsequens matrimonium* tende soltanto a porre in rilievo, a fini morali, che l'iniziativa per tale matrimonio debba provenire dalla parte offesa (che deve rimanere libera nelle sue determinazioni), anzichè dall'autore del reato.

89. — Quanto alle proposte di nuova incriminazione si rileva che l'articolo 528-*bis* (pubblicazioni che offendono la sensibilità dei minori), figurante nel disegno di legge Gonella del 1960, è già stato attuato con la legge 12 dicembre 1960, n. 1591, concernente l'affissione o l'esposizione di manifesti che offendono la sensibilità dei minori.

90. — Per i delitti contro la libertà sessuale e per la corruzione di minorenni l'articolo 542 del codice, derogando alla norma generale, prescrive che si procede a querela della persona offesa (quando non è stabilita la procedibilità di ufficio) e dispone che la querela proposta è irretrattabile, diversamente dal codice del 1889, per il quale la remissione non produceva effetto soltanto se fatta dopo che fu aperto il dibattimento. Il principio della irrevocabilità assoluta della querela già proposta, si è giustificato con l'intento di evitare « turpi accommodations ed audaci ricatti che, nella delicatissima materia dei reati in questione, sarebbero resi possibili dal diritto di rimesione » (relazione ministeriale, parte seconda, n. 605).

La soluzione attuale non sembra, però, sufficientemente giustificata.

La punibilità di fatti, di regola piuttosto gravi, è stata rimessa in facoltà della parte offesa per la convenienza di evitare di porre in luce episodi che, interessando la

vita intima della persona, spesso sono rimasti poco noti o addirittura ignorati e la cui pubblicità, attraverso un processo, provocherebbe più danno che vantaggio alle vittime. Quando il fatto, però, sia divenuto di pubblica ragione, cessa ogni motivo di particolare riguardo e subentra invece la ragione inversa di perseguirlo, affinché sia data la riparazione dovuta alla moralità pubblica, offesa dall'azione del colpevole. Ciò posto, va anche osservato che fino a quando il fatto non sia portato al dibattimento non sembra che la divulgazione assuma aspetto tale da anteporre all'interesse della parte, cui l'ordinamento giuridico riconosce valore rilevante, quello della comunità sociale, salvo, ben s'intende, nei casi di connessione con delitti perseguibili di ufficio o di particolare gravità per la qualità del reo o i suoi rapporti con la vittima.

Si è stati d'avviso, pertanto, di ritornare al sistema che prevedeva che la remissione possa essere fatta sino all'apertura del dibattimento. Va da sé che tale espressione ha esclusivo riguardo alla apertura del dibattimento di primo grado, in quanto sarebbe illogico escludere la possibilità della remissione durante il primo dibattimento ed ammetterla poi più tardi, prima che si apra il secondo.

TITOLO X

Dei delitti contro la integrità e la sanità della generazione

91. — Nel titolo X del libro secondo del codice penale, concernente i delitti contro la sanità e la integrità della « stirpe », si è creduto di sostituire il concetto di stirpe con quello di « generazione », eliminando dal codice ogni principio o dizione ispirati a dottrine razziste.

92. — La modificazione apportata, circa la misura della pena, all'articolo 549, che punisce la morte o la lesione della donna quale conseguenza di pratiche abortive compiute con il suo consenso, è dovuta alla ne-

cessità di coordinare le sanzioni stabilite in questo articolo con quelle della disposizione seguente.

Nell'articolo 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) si dispone infatti che, qualora il fatto sia commesso con il consenso della donna, vengono ridotte fino ad un terzo le pene stabilite negli articoli 582, 583 e 584. Ne consegue in concreto, nel caso di morte, una pena edittale che va da un minimo di sei anni ed otto mesi ad un massimo di dodici anni, maggiore quindi di quella prevista per il fatto, ontologicamente più grave, di morte della donna come conseguenza dell'aborto. Il rilievo è stato già segnalato dalla giurisprudenza e la Corte di cassazione nelle osservazioni al progetto del 1949-50 ha, sotto tale riflesso, consigliato un miglior coordinamento tra le due norme vigenti.

Pertanto, in relazione a quanto accennato, si è ritenuto opportuno aumentare il minimo edittale della pena nella ipotesi di morte della donna, preveduta nel capoverso dell'articolo 549, stabilendo che in questo caso la pena della reclusione è da sei a dodici anni. Si è, invece, diminuita la misura della pena per le ipotesi contemplate nel capoverso dell'articolo 550, adeguando la sanzione alla minore gravità del fatto; la pena attualmente stabilita nel caso che dal fatto consegue la morte è stata quindi fissata nella misura da cinque a dieci anni; negli altri casi si è prevista la diminuzione della pena fino alla metà, anziché fino ad un terzo, come è attualmente.

Non si è ritenuto invece di sopprimere la ipotesi delittuosa, prevista dall'articolo 550, nè quella di istigazione all'aborto con somministrazione di mezzi idonei (articolo 548).

Rispetto all'ipotesi di atti abortivi su donna ritenuta incinta, non pare che sia del tutto esatto trattarsi di reato impossibile, giacchè, come ha ben considerato la Corte di cassazione nelle osservazioni al progetto 1949-50, nel caso in esame l'impossibilità si riferisce soltanto all'aborto, che per mancanza di gravidanza non può prodursi; ciò non toglie, però, che un evento illecito si verifichi, e cioè la lesione o la morte della donna. Accogliendo il diverso principio, che

si richiama a quanto dispone l'articolo 49 del codice, dovrebbe, nella specie, trovare applicazione solo l'ipotesi colposa, le cui sanzioni sarebbero del tutto inadeguate al caso, trattandosi di attività spiccatamente dolosa, anche se diretta ad un fine diverso da quello specifico di ledere l'incolumità della donna.

93. — Per quanto riguarda l'articolo 553, va sottolineato che la Corte costituzionale (con sentenza n. 9 del 1965) non lo ha ritenuto illegittimo in ogni sua applicazione.

Le perplessità di natura giuridica e la considerazione che l'articolo in parola tratta di « incitamento » a pratiche, e non di sola « propaganda », inducono a rinviare l'esame ad una rielaborazione di tutto il diritto di famiglia in rapporto anche ai problemi della inseminazione artificiale.

TITOLO XI

Dei delitti contro la famiglia

94. — In tema di adulterio, una riforma di fondo si imponeva, e non da ora, giacchè l'attuale sistema che discrimina l'adulterio della moglie da quello del marito, punendo quest'ultimo reato solo quando assume il carattere del concubinato non trova giustificazione nè sul piano morale nè su quello giuridico.

Si è riformato l'articolo 559 ritenendo di dover eliminare ogni differenziazione di trattamento che porti a discriminare la situazione giuridica dell'uomo da quella della donna.

Ogni differenza nella punibilità dell'uomo e della donna, che caratterizzava il nostro codice penale, va soppressa, non solo in conformità al principio costituzionale che fissa l'uguaglianza giuridica dei sessi, ma anche in conformità al principio morale della pari dignità dell'uomo e della donna; principio morale questo che è il presupposto del principio dell'uguaglianza giuridica. A tale esigenza morale bisogna rifarsi perchè non va dimenticato che, secondo la Costituzione, il

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

principio dell'uguaglianza è subordinato al principio dell'unità della famiglia, essendo stato ammesso che al primo principio si possa derogare per le esigenze del secondo. Comunque si intende affermare che non solo per rispetto dell'uguaglianza giuridica dei sessi, ma anche per rispetto dell'unità della famiglia nessuna discriminazione è ammissibile.

Naturalmente spetta alla politica legislativa decidere se l'adulterio debba o non debba essere punito come reato. Ma questa decisione non può essere indifferente, essendo essa pure subordinata all'esigenza, costituzionalmente sancita, di tutelare e promuovere l'unità della famiglia. La decisione di considerare ciò che è un illecito morale anche come un illecito giuridico dipenderà pure dalle particolari contingenze del clima storico-morale.

Ebbene, è proprio in ragione dell'attuale e universalmente riconosciuto rilassamento dei costumi, con i suoi inevitabili riflessi nei rapporti matrimoniali, che si è indotti a ritenere meglio salvaguardabile il principio costituzionale dell'unità della famiglia considerando come reato l'adulterio.

La sanzione penale, sia per l'uomo che per la donna, mira a frenare la spinta alla disintegrazione della famiglia, ed è tanto più necessaria quanto più la famiglia è minacciata nella sua unità. L'efficacia della norma penale è anzitutto preventiva prima che repressiva, sia pure con tenui sanzioni.

Non può negarsi, infatti, che l'incriminazione dell'adulterio costituisce un rafforzamento dell'obbligo reciproco di fedeltà che la legge impone ai coniugi e una valida tutela dell'interesse morale del coniuge tradito. Inoltre si ricorda che quasi tutte le legislazioni penali vigenti puniscono l'adulterio e molte di esse pongono sullo stesso piano i due coniugi.

A questa soluzione è improntata la modificazione dell'articolo 559 e la conseguente soppressione dell'articolo 560 del codice penale che prevede il delitto di concubinato.

Una modificazione è stata apportata nell'articolo 564 del codice penale. È stato, cioè, aggiunto un capoverso finale con il quale si

contempla come causa estintiva del reato il matrimonio tra affini in linea retta.

L'innovazione è giustificata non solo dalla minore gravità del fatto, ma anche da motivi di armonizzazione giuridica.

Per il diritto canonico, infatti, che interessa la maggior parte dei matrimoni in Italia, il Pontefice può concedere la dispensa anche nel caso di affinità in linea retta e l'autorità civile non può rifiutare la trascrizione dell'atto; la legge italiana (articolo 87 codice civile), dal suo canto, prevede eguale dispensa, da parte del Capo dello Stato, quando il matrimonio da cui deriva l'affinità è stato dichiarato nullo.

95. — Quanto all'articolo 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare) si accolgono le modifiche di coordinamento con il codice civile proposte con il disegno di legge Gonella.

Per analoghe ragioni si accolgono le modifiche di forma e di coordinamento con il codice civile proposte nello stesso disegno di legge per gli articoli 564 e 569.

96. — Per i delitti di cui agli articoli 571 (abuso dei mezzi di correzione e di disciplina) e 572 (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) si sono accolte delle modifiche contenute nella proposta di legge n. 284 del 25 settembre 1958 dei deputati Pinna, Greppi, Comandini ed altri, tendenti ad aggiungere la ragione di servizio tra le condizioni dell'affidamento o della sottoposizione della persona offesa all'autore del reato.

Viceversa non si acconsente, nonostante la serietà delle ragioni prospettate nella proposta medesima, alla trasformazione del reato di cui all'articolo 570 primo comma e del reato di cui all'articolo 574 primo comma in reati punibili a querela di parte.

Assai più gravi sono i problemi relativi alla riforma degli articoli 573 e 574 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni e sottrazione di persone incapaci).

Tali articoli hanno sollevato negli ultimi anni numerose e gravi questioni, dovute anche al fatto che nella redazione di queste norme, singolarmente, il legislatore del 1930 è partito da una visione angusta e

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

qualche volta confusa e sembra non aver avuto ben presenti tutte le complesse situazioni che era chiamato a regolare.

I problemi più gravi possono così compendiarsi:

1) necessità di una precisazione del soggetto attivo, del soggetto passivo e del titolare del diritto di querela;

2) determinazione dell'elemento materiale del reato: deve trattarsi soltanto della sottrazione fisica del minore o anche del turbamento della sfera ideale in cui si esplica l'attività educativa?

3) relazioni con l'articolo 388 codice penale, sulle quali tuttavia la relazione al codice del 1930 si esprime nel senso del concorso apparente di norme.

97. — È sembrato urgente disciplinare *ex novo* il primo problema, sul quale la Corte costituzionale con sentenza 5 febbraio 1964, è intervenuta per dichiarare che il diritto di querela spetta anche all'altro genitore, diverso da quello esercente la patria potestà.

I punti sui quali si è portato l'esame sono i seguenti:

a) identificazione dei soggetti passivi nei titolari della patria potestà, quando si tratti di famiglia legittima, anzichè nel solo genitore esercente la patria potestà;

b) disciplina del caso in cui avvenga una sottrazione all'affidatario che non sia titolare della patria potestà (genitori naturali, altri affidatari *ex lege* o per provvedimento giudiziale o in forza di accordo);

c) conseguente eliminazione di ogni menzione del tutore o del curatore, che in tanto hanno ragion d'essere considerati in quanto abbiano l'affidamento o la patria potestà;

d) disciplina, o con l'esenzione da pena o con una circostanza attenuante, del caso in cui il fatto sia commesso da uno dei genitori contro la volontà dell'altro: il testo che si propone nel progetto allegato cerca di venire incontro a queste esigenze, prevedendo per il caso di cui alla lettera d) soltanto una circostanza attenuante.

98. — L'articolo 388 infatti, come è noto, non basterebbe alla repressione perchè

prevede soltanto il fatto commesso in elusione di un provvedimento giudiziario, e non copre pertanto tutti i numerosi casi che si verificano nella vita di ogni giorno.

D'altra parte un'esenzione da pena sembra eccessiva, soprattutto quando si tenga presente che si tratta di reato punibile a querela di parte e che la querela, in caso di riconciliazione, può essere rimessa.

Alle parole « vigilanza e custodia » si è preferita la parola « affidamento », sia perchè si tratta di termine già usato nell'articolo 388, sia perchè si tratta di termine del quale è invalso un uso sempre più largo nella giurisprudenza e nella stessa legislazione (per esempio in materia di passaporti: legge 21 novembre 1967, articolo 3, lettera a).

Si pensa che i casi di sottrazione del minore a chi ne abbia la semplice vigilanza o la semplice custodia (domestica, governante, eccetera) possano essere puniti come violazione dell'affidamento o della patria potestà, in quanto è solo dai titolari di questi ultimi poteri che la vigilanza o la custodia possono trarre titolo.

È tuttavia da ricordare, infine, che di recente si sono sollevati molti interrogativi sull'entità delle pene previste per il delitto di cui all'articolo 574 e sulla sua punibilità a querela. Si sono invocate, per i casi di rapimento « per affetto » da parte di estranei di bambini in tenera età pene più severe e la punibilità d'ufficio (vedansi varie opinioni tra cui quella del senatore Leone).

99. — In sintesi, per quanto riguarda i delitti contro la famiglia, nell'ultimo comma dell'articolo 564 si sono sostituite, secondo il criterio seguito in altre disposizioni, alle parole « perdita della patria potestà o della tutela legale » le altre « perdita dei diritti inerenti alla patria potestà », che comprendono sia i diritti spettanti al genitore legittimo, sia i diritti che, in sostituzione della soppressa tutela legale, il vigente codice civile attribuisce al genitore nei confronti del figlio naturale riconosciuto.

Per quanto concerne l'articolo 569, che prevede la pena accessoria per i delitti contro lo stato di famiglia, va posto in rilievo

che alla locuzione « perdita della patria potestà » si è sostituita l'altra « perdita dei diritti inerenti alla patria potestà », poichè quest'ultima locuzione, come si è altre volte accennato, è comprensiva dei diritti spettanti al genitore nei confronti del figlio legittimo e di quello naturale riconosciuto.

100. — Nell'articolo 570, che contempla il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, le innovazioni apportate hanno lo scopo di coordinare la disposizione in esame con il codice civile vigente e di estenderne l'efficacia a tutela di altri soggetti meritevoli di particolare considerazione.

Come è noto, nell'ipotesi formulata nel primo comma (abbandono del domicilio domestico e condotta contraria all'ordine delle famiglie) il codice ha riguardo, tra l'altro, agli obblighi inerenti alla tutela legale, mentre il nuovo codice civile ha abolito questo istituto (articoli 334 e seguenti) avendo stabilito che il genitore esercita sul figlio naturale riconosciuto la patria potestà e che l'assunzione della tutela, anche nel caso dell'avo o del prossimo congiunto dell'interdetto, non si verifica più *ope legis*, ma in forza di un provvedimento del giudice. Sotto tale riflesso si discute pertanto, da una parte della dottrina, se l'innovazione legislativa spieghi influenza anche nel campo di applicazione della norma incriminatrice, quanto alle persone cui il precetto penale si rivolge.

Orbene, allo scopo di aggiornare la disposizione e di meglio precisare i limiti entro i quali ha valore, si è soppressa la locuzione « tutela legale », in modo che risulti ben chiaro che la norma trova applicazione soltanto nei confronti del genitore legittimo o naturale e dell'affiliante (perchè l'ordinamento giuridico attuale attribuisce a queste persone la patria potestà cui la disposizione fa richiamo), e non più rispetto a quei soggetti che per il codice del 1865 esercitavano la tutela legale, per i quali sembra eccessivo far seguire una responsabilità penale all'inosservanza degli obblighi tutelari.

Nel secondo comma dell'articolo, al numero 2, è stata poi estesa l'incriminazione

anche all'adottante ed all'affiliante, che malversano o dilapidano i beni dell'adottato o dell'affiliato, e nel numero 4 si è ugualmente previsto il caso della mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza all'adottato o all'affiliato di età minore da parte dell'adottante e dell'affiliante.

101. — Per coordinare gli articoli 573 (sottrazione consensuale di minorenni) e 574 (sottrazione di persone incapaci) col codice civile del 1942 e con le modificazioni apportate in altre disposizioni, si è ritenuto di estendere le due ipotesi criminose anche al caso in cui il minore o l'incapace sia sottratto all'adottante o all'affiliante, stante i poteri che la legge accorda a costoro.

TITOLO XII

Dei delitti contro la persona

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

102. — Circa i reati per causa d'onore si è seguito il sistema dell'ultimo disegno di legge dell'onorevole Reale che accoglieva molte istanze da tempo avanzate su tale materia: tralasciare, per il momento, ogni modificazione anche soltanto terminologica, degli articoli 551 e 578 e procedere invece all'abrogazione pura e semplice dell'articolo 587, pur sapendo che non mancano obiezioni in proposito.

La soppressione dell'omicidio e della lesione personale a causa d'onore costituisce una delle innovazioni di maggior rilievo.

Ed è un'innovazione che ha lo scopo di incidere profondamente sul costume sociale per sradicare convinzioni e schemi che la coscienza civile dell'epoca moderna ripudia.

Modificazioni, peraltro non notevoli, sono state apportate alla disciplina delle aggravanti nell'omicidio volontario (articoli 576, 577) per coordinare gli articoli 576 e 577 con la soppressione della pena di morte.

103. — Delicato è invece il problema della introduzione del delitto di lesioni preterin-

tenzionali per il quale ci si trova di fronte alla proposta di due differenti sistemi: il primo seguito dal disegno di legge n. 4849 del 1968, e volto a limitare il nuovo delitto di lesione preterintenzionale, contemplato in un nuovo articolo 584-*bis*, al caso delle lesioni non volute come conseguenza del delitto doloso di percosse, senza occuparsi esplicitamente del caso frequentissimo in cui si sia voluta cagionare una lesione personale meno grave di quella effettivamente cagionata; e l'altro, contenuto sia nel progetto preliminare di modificazioni al codice penale del 1956 sia nel disegno di legge numero 1018 del 1960, nei quali si propose di aggiungere all'articolo 583, concernente le circostanze aggravanti nel delitto di lesioni personali, un comma del seguente tenore: « Se la lesione cagionata è più grave di quella voluta, il colpevole risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita », in chiara deroga alla modifica proposta per l'articolo 59 del codice penale secondo il quale, attraverso la riforma, le circostanze aggravanti dovrebbero essere valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute.

Mentre è pacifico che debba farsi luogo al nuovo articolo 584-*bis* nella forma proposta sia nel progetto preliminare del 1956 sia nei disegni di legge nn. 1018 e 4849, resta invece aperto il problema del trattamento da usarsi al fatto che cagioni lesioni più gravi di quelle volute.

Il tema è impegnativo perchè si riallaccia alla modifica dell'articolo 59, che nei disegni di legge sinora presentati si riferisce esplicitamente soltanto alle circostanze non conosciute e non anche alle circostanze « non volute ».

Se la interpretazione del termine usuale porta a considerare sottratte all'attuale responsabilità oggettiva anche le « circostanze volute », allora è chiaro che attraverso le proposte riforme non verrebbe a rispondere che del voluto l'autore che abbia voluto delle lesioni meno gravi e ne abbia cagionato di più gravi; sicchè potrebbe porsi l'opportunità di aggiungere, in deroga all'articolo 59, il ricordato comma ultimo dell'articolo 583. Se viceversa con l'espressione « soltanto se da lui non conosciute », di cui al nuovo articolo 59, si intende non riferirsi

anche alle circostanze volute, allora bisogna dirlo chiaramente almeno nella relazione, per evitare gravi e difficilmente sanabili controversie interpretative nell'applicazione della nuova legge.

Per questo è stato aggiunto un ultimo capoverso dell'articolo 583, come nel progetto Moro 1956 e nel disegno di legge Gonella del 1960.

Con tale sistema, per le lesioni personali non volute, quando siano da porsi in relazione ad una intenzione di ledere, ad un fatto di lesione, si propone un sistema analogo all'omicidio preterintenzionale e alle lesioni preterintenzionali, in deroga al principio generale della responsabilità per il voluto.

104. — In materia di abbandono di persone minori o incapaci (articolo 591) si propone l'accoglimento della riforma di cui al disegno di legge Gonella del 1960, che introduce anche in tale articolo la menzione dell'adottante e dell'affiliante.

Restano, infine, nella materia dei delitti contro la vita e la incolumità individuale, i temi posti dai delitti colposi.

È noto il vasto movimento rivolto ad un aggravamento delle pene per tali delitti, movimento che ha trovato eco nelle proposte di legge n. 3083 del 13 giugno 1961 e n. 45 del 28 maggio 1963 dei deputati Berlinguer ed altri, che proponeva l'aumento delle pene per i delitti di cui agli articoli 589 e 590 « quando il fatto è commesso in incidenti stradali »; nel disegno di legge n. 665 del Senato approvato anche in Commissione, nonché nelle proposte di legge n. 1298 e 1309 del 28 aprile 1964 di iniziativa di deputati di vari Gruppi che prevedevano aumenti di pena quando il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tali proposte, accolte con la legge 11 maggio 1966, n. 296, vengono ora trasfuse negli articoli 589 e 590, i quali prevedono un aumento dei minimi della pena edittale, comminata per l'omicidio e le lesioni colposi, allorchè il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Si è provveduto, poi, a modificare l'attuale capoverso dell'articolo 589 e l'attuale primo capoverso dell'articolo 590, in relazione alla necessità di coordinare le nuove disposizioni con la nuova disciplina proposta per la punizione dei casi di concorso formale omogeneo.

105. — Va rilevato per ultimo, circa le modificazioni proposte in tema di lesione personale, che sostanzialmente immutato è rimasto l'articolo 585, che prevede le circostanze aggravanti speciali di tale delitto. Essendosi però modificati gli articoli 576 e 577, per quanto attiene alle circostanze in essi indicate, ne consegue una diversa disciplina quanto agli aumenti di pena contemplati nella disposizione.

Nella norma si è poi fatto richiamo, per l'aggravamento di pena, anche all'articolo 584-bis di nuova formulazione.

CAPO II

DEI DELITTI CONTRO L'ONORE

106. — In questo campo le proposte di riforma sono rare o addirittura inesistenti. Tuttavia si tratta di un campo nel quale maggiormente si avverte il bisogno di una revisione del sistema vigente.

Solo nel disegno di legge Gonella del 1960 si trovano alcune proposte di modifica degli articoli 596 e seguenti, che meritano di essere tenute presenti ed approvate:

a) estensione del numero 1 dell'articolo 596 (obbligatorietà della prova liberatoria) all'incaricato di un pubblico servizio;

b) espressa precisazione che la prova liberatoria deve essere ammessa anche quando sia nel frattempo cessata la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

c) soppressione al termine dell'articolo 596 dell'inciso « salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni degli articoli 594 comma primo ovvero dell'articolo 595 comma primo e terzo » che per altro dovrebbe essere approvata solo con la rigorosa motivazione contenuta nel menzionato disegno di legge del 1960;

d) separazione formale, mercè un articolo 596-ter, della previsione del giurì d'onore da quella della prova liberatoria nel processo penale;

e) estensione del diritto di querela all'affiliante e all'affiliato nei casi di cui all'articolo 597.

107. — Ma al di là di queste proposte vi è da domandarsi se la estensione della prova liberatoria nel processo penale a tutti i casi nei quali l'offeso ritenga di concederla, risponda a reali esigenze della società moderna e alle esigenze pubbliche a cui deve rispondere il processo penale.

Non si può non ricordare a questo proposito che l'articolo 39 della legge francese sulla stampa (nelle modifiche che questa ha avuto nel 1944) e l'articolo 171 del codice penale iugoslavo escludono l'*exceptio veritatis* (quale che sia la volontà dell'offeso) tutte le volte in cui l'incolpazione concerna la vita privata della persona o anche (nel codice iugoslavo) la sua vita familiare. Sulla stessa strada si è posto il progetto di riforma del codice penale tedesco del 1960 e 1962 (paragrafo 182).

Infine l'articolo 447, secondo comma, del codice penale belga in materia di prova liberatoria in caso di diffamazione stabilisce che « se si tratta di un fatto della vita privata, l'autore dell'attribuzione non potrà far valere a propria difesa alcuna altra prova al di fuori di quella risultante da una sentenza o da un atto autentico ».

Il sottrarre la vita familiare delle persone alla prova liberatoria alleggerirebbe i processi penali di materie delle quali il pubblico serio è spesso tratto a domandarsi quale sia il pubblico interesse. Nello stesso tempo, sottoponendo a pena in ogni caso di diffamazione in materia privata e familiare si creerebbe una maggiore remora alla commissione di questi fatti e al dilagare della stampa scandalistica. Per le persone che vogliono comunque difendere il proprio onore reale resterebbe sempre la strada del giurì d'onore. L'innovazione potrebbe inoltre rendere meno attuale la introduzione, da alcune parti proposta, della nuova fattispecie penale « della indiscrezione ».

Si è proposta, pertanto, una modifica dell'articolo 596 in conformità ai predetti concetti.

108. — L'articolo 596 del codice, integrato dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 288, regola la prova liberatoria dei delitti di ingiuria e diffamazione. Stabilisce la norma che quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, l'offensore può provare la verità del fatto nel procedimento penale: se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni; ovvero quando contro la persona offesa è tuttora aperto o si inizia un procedimento penale; ovvero quando il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda all'accertamento della verità del fatto. La disposizione ha subito nell'attuale disegno alcune innovazioni al fine di ottenere una migliore formulazione dell'articolo e di regolare più compiutamente la prova liberatoria.

Va innanzi tutto rilevato che nel primo comma si è soppressa la locuzione « il colpevole », che sta ad indicare l'autore dell'imputazione, essendo apparso contraddittorio qualificare « colpevole » l'offensore ed ammetterlo, ad un tempo, a provare la verità del fatto « a sua discolpa ».

Quanto poi al numero 1) del secondo comma, in conformità del pensiero espresso da autorevoli correnti dottrinarie, si è ritenuto opportuno di ammettere la prova della verità del fatto anche quando l'offeso sia incaricato di un pubblico servizio, giacché pure in questo caso la prova risponde a ben precisi interessi di ordine pubblico, stante la qualità rivestita dal soggetto verso cui si indirizza l'offesa. Non si è ritenuto invece di accogliere la proposta di estendere la prova liberatoria anche all'ipotesi in cui la parte lesa riveste la qualifica di candidato ad uffici pubblici di elezione popolare, ed il delitto sia commesso durante il periodo elettorale, non presentando la *exceptio veritatis* in tal caso un interesse così rilevante da giustificare la legittimità di accertamenti su fatti che, nella specie, riflettono la vita privata della persona.

Nello stesso comma si è ritenuto da ultimo opportuno specificare che, qualora la persona offesa sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ed il fatto ad essi attribuito si riferisca all'esercizio delle funzioni o del servizio, la prova liberatoria è ammessa anche quando l'offeso abbia cessato dalle funzioni o dal servizio.

Al riguardo si è giustamente osservato che la specificazione si presenta necessaria, poiché, se è vero che generalmente si ritiene che la *exceptio veritatis* debba ammettersi pure nell'ipotesi in cui le funzioni o il servizio siano cessati, tuttavia non mancano pareri discordi che hanno trovato eco in alcune pronuncie della giurisprudenza. Nè la questione può ritenersi, d'altro canto, risolta sulla base dell'articolo 360 del codice, per il quale, quando la legge considera la detta qualità come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questa, nè la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.

Ed infatti, nella specie, la qualifica anzidetta non è nè elemento costitutivo, nè circostanza aggravante, ma solo il presupposto per l'ammissione della prova liberatoria.

Al fine di colmare una lacuna segnalata da più parti, e tenuto conto delle critiche tecniche che sono state mosse all'attuale formula legislativa, quanto all'ultimo comma dell'articolo si è disposto che la prova della verità del fatto può risultare anche dal decreto di condanna e da una sentenza di proscioglimento, emessa in istruttoria o in un dibattimento, per perdono giudiziale: e ciò in considerazione che tali sentenze, nonostante la loro formula assolutoria, presuppongono l'accertamento della verità del fatto.

In quest'ultimo comma si è poi soppressa la locuzione « salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'articolo 594, comma primo, ovvero dell'articolo 595, comma secondo », contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo numero 288, che, sotto questo aspetto, si ricollega al disposto del terzo comma dell'articolo 394 del codice 1889. È noto che con

tale riserva si sono volute punire quelle offese generiche, le quali, sebbene recate contestualmente all'attribuzione di uno specifico fatto ingiurioso o diffamatorio, costituiscono un di più non necessariamente attinente al fatto stesso, poichè anche quando le accuse sono vere, « non si può ammettere che si trasformino in contumelia contro alcuno per colpe che possono essergli imputabili » (relazione al codice del 1889, numero CXVII, pagina 150).

Al rilievo si è ora opposto che la locuzione può prestarsi ad erronee interpretazioni, nel senso di ritenere punibili offese che invece non hanno alcuna autonomia, in quanto si ricomprendono nella specifica attribuzione ingiuriosa o diffamatoria. Che se poi si tratta — e l'accertamento è demandato al giudice — di offese effettivamente tra loro autonome ed indipendenti, tali, cioè, che non abbiano alcuna connessione con il fatto determinato, sembra evidente che quest'ultimo non possa trarre seco anche l'impunità delle prime.

109. — Dopo l'articolo 596-*bis* del codice è stato inserito l'articolo 596-*ter* (giuri d'onore). Esso corrisponde esattamente al secondo comma dell'attuale articolo 596, che si è trasferito in una norma a sè per necessità di sistema, allo scopo di disciplinare nell'articolo 596, in modo organico, la prova liberatoria nei delitti contro l'onore. L'altra norma modificata in questo titolo è l'articolo 597 (querela della persona offesa ed estinzione del reato) nel quale si è incluso tra i titolari del diritto di querela, accanto all'adottante e all'adottato, anche l'affiliante o l'affiliato.

Poichè può verificarsi che, pur non essendosi raggiunta la prova liberatoria, la sentenza affermi o non escluda nella motivazione la sussistenza sotto un diverso profilo del fatto attribuito al querelante, onde l'interesse di quest'ultimo ad impugnare per questa parte la sentenza, è stato inserito l'articolo 597-*bis* che prevede la possibilità di impugnazione del querelante nei reati di cui agli articoli 594 e 595 del codice penale. In tal caso la notifica dell'avviso di deposito della sentenza deve essere fatta anche al querelante.

110. — Nell'articolo 606, concernente l'arresto illegale, si è estesa la previsione della norma all'analogo caso del fermo eseguito dal pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. Con ciò si è espressamente codificata una interpretazione che già la dottrina e la giurisprudenza avevano dato alla norma. Analoga estensione è stata operata nell'articolo 608.

Dopo l'articolo 620, avuto riguardo allo sviluppo ed al perfezionamento degli apparecchi magnetofonici per cui è agevole procedere a registrazioni delle conversazioni di persone a loro insaputa, si è aggiunto l'articolo 620-*bis* per l'incriminazione di dette registrazioni non autorizzate, per assicurare un'adeguata tutela in questo particolare settore nel quale, ormai, sono possibili abusi di ogni genere.

TITOLO XIII

Dei delitti contro il patrimonio

111. — Le riforme proposte sinora in materia si incentravano soprattutto, come è noto, sul tema del delitto di furto, delitto considerato particolarmente in relazione alle sue forme più consuete, punite troppo gravemente, quanto ai minimi edittali e in relazione ai numerosi casi nei quali il reato in concreto è di modesta gravità.

Nel disegno di legge Gonella si è proposta l'integrazione dell'articolo 624 con il riferimento all'ipotesi in cui la cosa mobile faccia parte di una eredità non ancora accettata. La relazione (n. 102, p. 43) spiega le ragioni per le quali è sembrato consigliabile riprodurre dal codice del 1889 questa disposizione, al fine di evitare incertezza interpretativa. Tale proposta è qui riprodotta.

Più importanti sono le modifiche proposte per l'articolo 625, concernenti le varie ipotesi di furto aggravato.

In questo campo peraltro sembra preferibile il disegno di legge più recente, n. 4849 del 1968, che è più adeguato alle ripetute invocazioni di riduzione dei minimi edittali, anche in vista di consentire l'applicabilità della sospensione condizionale della pena.

Il predetto disegno di legge è stato preceduto dalla proposta di legge Pennacchini

n. 3635 del 7 dicembre 1966 e dal disegno di legge n. 1459 del 1° dicembre 1965 di iniziativa dei senatori Chabod ed altri, il quale ultimo concerne anche l'articolo 626.

L'articolo 625 quale proposto nel disegno di legge Reale, assorbe, all'ultimo comma, anche il predetto disegno di legge senatoriale, secondo cui avrebbe dovuto essere aggiunto all'articolo 625, il seguente ultimo comma: « in ogni caso in cui sia stato cagionato alla persona offesa dal reato un danno di speciale tenuità, il giudice ha facoltà di applicare la pena entro i limiti indicati nell'articolo precedente » (cioè la pena prevista per il furto semplice, reclusione fino a tre anni di massimo e con solo 15 giorni di minimo).

Con la diminuzione prevista nel disegno di legge Reale si realizza la possibilità della sospensione condizionale della pena senza incorrere — come spiega la relazione al disegno stesso n. 18 pag. 11 — nell'inconveniente di stabilire per casi di furto aggravato la stessa pena del furto semplice. Tutto sommato, quindi, si propone per l'articolo 625 l'accoglimento del disegno di legge Reale.

112. — Per l'articolo 626 (furti punibili a querela dell'offeso) esistono due proposte: quella contenuta nel citato disegno di legge n. 1459 del 1° dicembre 1965 dei senatori Chabod ed altri, secondo cui dovrebbe essere abrogato l'ultimo comma dell'articolo stesso, che esclude l'applicabilità del furto attenuato nel caso in cui concorrono le circostanze di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 625; e quella secondo cui nel n. 2 dell'articolo 626 (furto su cose di tenue valore) dovrebbe essere eliminato l'inciso « per provvedere ad un grave ed urgente bisogno » (proposta del deputato Sforza n. 1013 del 4 aprile 1959).

Si è accolta la prima proposta, con la limitazione dell'esclusione ai casi in cui concorrano le circostanze del n. 3 (portare indosso armi o narcotici senza farne uso) e del n. 4 (atto commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona) ovvero quando concorrano congiuntamente le circostanze prevedute dai numeri 1 e 2 dello stesso articolo (casa di abitazione e violenza sulle cose).

113. — Circa la riforma dell'articolo 635 va osservato che fra le proposte di iniziativa parlamentare figura una proposta del deputato Degli Occhi nella terza legislatura (n. 1556 del 28 agosto 1959) diretta a considerare ai fini del delitto di danneggiamento (art. 635) cose immobili anche i muri e gli infissi degli edifici. Si tratta di proposta diretta a colpire le frequenti deturpazioni con iscrizioni indelebili o la cui cancellazione importi il mutamento della primitiva condizione.

114. — Quindi, sintetizzando, nell'articolo 624, che dà la nozione del furto, si è aggiunto un comma, nel quale si è precisato che il delitto sussiste anche quando la cosa mobile sottratta faccia parte di una eredità non accettata. La disposizione — prevista dal codice 1889 — non fu riprodotta nella norma vigente, giustificandosene la soppressione con la inutilità di una esplicita dichiarazione legislativa al riguardo.

Tuttavia qualche incertezza, manifestatasi, fra l'altro, presso talune magistrature di merito, consiglia oggi di riprodurre l'analoga disposizione del codice abrogato. Con ciò rimane fuori dubbio che sia punibile a titolo di furto chi si impossessi, ad esempio, di cosa sottratta ad un cadavere rinvenuto in una pubblica strada, ovvero di cosa sottratta nella abitazione di un defunto, che viveva solo e lontano dai propri parenti, e così via, e nel contempo si evita che la giurisprudenza riconduca tali casi nell'ambito dell'articolo 624 attraverso una interpretazione non rigorosamente esatta della legge.

115. — Per quanto attiene alle aggravanti specifiche del delitto di furto, è stato rilevato come il sistema attuale possa talora, anche quando il giudice si ispiri a criteri misurati, condurre a condanne non del tutto proporzionate alla effettiva rilevanza del fatto commesso.

Si è ritenuto, pertanto, di diminuire il massimo della pena edittale stabilito nel primo comma dell'articolo 625 (riducendolo ad anni quattro).

Un criterio più mite si è ritenuto inoltre di stabilire nel caso di concorso di una sola circostanza aggravante, prevista nel presente articolo, con una o più delle circostanze

ze previste nell'articolo 61, fissandosi la pena della reclusione da diciotto mesi a sei anni e della multa da lire sessantamila a lire quattrocentomila. Nel nuovo testo la sanzione risulta così meglio proporzionata al fatto, considerata la diversa gravità delle circostanze che accompagnano l'ipotesi tipica del reato.

Ma una ulteriore norma ispirata ad umanità è contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 625: la norma che consente la diminuzione di tutte le pene da un terzo alla metà nel caso di fatti di lieve entità; lieve entità da desumersi dai mezzi, dalle modalità, dalle circostanze dell'azione, dalla particolare tenuità del danno.

Il diffondersi dei sequestri di persona a scopo di rapina o di estorsione che costituiscono delitti di particolare nocimento alla convivenza e sono manifestazioni di un'attività criminosa che denota una gravissima pericolosità degli autori ha indotto a modificare le pene edittali previste dal vigente articolo 630.

116. — Il progressivo sviluppo delle attività umane e l'intensificarsi dei rapporti economici hanno, di riflesso, apportato un notevole aumento nel numero dei delitti fraudolenti contro il patrimonio, di cui tipico è quello della truffa.

La fantasia e l'abilità dei truffatori, che fra i delinquenti sono, di regola, quelli dotati di maggiore versatilità e intelligenza, fanno sì che le fogge in cui oggi si presenta questo reato siano innumerevoli e svariatissime, mentre, all'incontro, deficiente si presenta la sua repressione, quanto alla sanzione comminata, che è una debole remora per frenare la studiata malizia di una larga schiera di disonesti, che allarga vieppiù il campo della propria criminosa attività.

E chiaro che l'evolversi dei costumi e il modo di concepire i rapporti sociali ha avuto notevole ripercussione nella formulazione legislativa di tale delitto, essendosi il suo concetto ampliato rispetto all'abrogato codice, per comprendervi nuovi fatti che, altrimenti, ne sarebbero rimasti esclusi. Ma, per converso, a questa maggiore tutela del cittadino dai frodatori non è seguita poi una più idonea sanzione, specie se si considerano

le maggiori pene stabilite per altri reati contro il patrimonio, come nel caso del furto, che raramente — stante il sistema delle aggravanti — si presenta senza concorso di circostanze.

Per i suesposti rilievi, e in considerazione della maggiore temibilità che va assumendo questa forma di delinquenza si è ritenuta opportuna una più severa repressione penale delle frodi. E pertanto si è stabilita per la forma semplice del reato la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quarantamila a cinquecentomila.

Anche per il delitto di ricettazione, considerato che l'esistenza del ricettatore, il più delle volte, costituisce incentivo agli altri delitti contro il patrimonio, si è ritenuto necessario aumentare il minimo della pena detentiva edittale stabilendolo in quattro mesi.

117. — Per motivi di coordinamento, infine, nel numero 4 del primo comma dell'articolo 649 si è fatta menzione, accanto all'adottante e all'adottato, dell'affiliante e dell'affiliato, seguendo il criterio accolto in altre disposizioni.

LIBRO TERZO

Delle contravvenzioni in particolare

118. — Con sentenza n. 110, depositata in data 19 luglio 1968, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 708 del codice penale, concernente il possesso ingiustificato di valori, limitatamente alla parte in cui si fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicizia, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta.

Allo scopo di armonizzare ed adeguare tale norma alla pronuncia della Corte costituzionale si provvede a modificare l'articolo 708 del codice penale in cui si precisano i requisiti soggettivi dell'agente che valgono ad integrare, anche dopo la sentenza suddetta, oltre ai requisiti oggettivi della fattispecie, le ipotesi contravvenzionali del « possesso ingiustificato di valore ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 241, 242, 243, 244, 247, 253, 255, 256, 257, 258, 261 e 262 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 241. (*Attentati contro la integrità, la indipendenza o l'unità dello Stato*). — « Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato, è punito con l'ergastolo.

Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria un territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità ».

Art. 242. (*Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano*). — « Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta qualunque servizio per le forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con l'ergastolo.

Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, è considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa, tranne che per effetto di convenzione internazionale, la cittadinanza italiana.

Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come

Stati, abbiano tuttavia il trattamento di beligeranti ».

Art. 243. (*Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano*). — « Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se la guerra segue o se le ostilità si verificano, si applica l'ergastolo ».

Art. 244. (*Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra*). — « Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni; se la guerra avviene, è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dieci anni ».

Art. 247. (*Favoreggiamento bellico*). — « Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e, se raggiunge l'intento, con l'ergastolo ».

Art. 253. (*Distruzione o sabotaggio di opere militari*). — « Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere

militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica l'ergastolo:

1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;

2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza della difesa dello Stato ovvero le operazioni militari ».

Art. 255. (*Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato*). — « Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica l'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza della difesa dello Stato, ovvero le operazioni militari ».

Art. 256. (*Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato*). — « Chiunque si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale.

Se si tratta di notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

Si applica l'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza della difesa dello Stato, ovvero le operazioni militari ».

Art. 257. (*Spionaggio politico o militare*). — « Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nel-

l'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Si applica l'ergastolo:

- 1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;
- 2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza della difesa dello Stato, ovvero le operazioni militari ».

Art. 258. (*Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione*). — « Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano.

Si applica l'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza della difesa dello Stato, ovvero le operazioni militari ».

Art. 261. (*Rivelazione di segreti di Stato*). — « Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'articolo 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza della difesa dello Stato, o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore ad anni ventuno e, nei casi preveduti dal primo capoverso, l'ergastolo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di

questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso ».

Art. 262. (*Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione*). — « Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza della difesa dello Stato, o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, l'ergastolo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 262 del Codice penale è inserito il seguente:

Art. 262-bis. (*Circostanza attenuante*). — « Se il colpevole di taluno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 260, 261 e 262 ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano, la pena è diminuita da un terzo a due terzi ».

Art. 3.

Gli articoli 263 e 265 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 263. (*Utilizzazione dei segreti di Stato*). — « Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a pro-

prio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragioni del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire quattrocentomila.

Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza della difesa dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con l'ergastolo ».

Art. 265. (*Disfattismo politico*). — « Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare il pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della Nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocimento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

La pena è non inferiore a quindici anni:

- 1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
- 2) se il colpevole ha agito in seguito ad intelligenze con lo straniero.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni se il colpevole ha agito in seguito ad intelligenze con il nemico ».

Art. 4.

Gli articoli 269, 270, 271 e 272 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 269. (*Attività contro lo Stato del cittadino all'estero*). — « Il cittadino che, trovandosi fuori del territorio dello Stato, svolge un'attività ovvero diffonde e comunica notizie false sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomarne il credito o il prestigio all'estero, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

La stessa pena si applica al cittadino che, dal territorio dello Stato, diffonde o comunica all'estero notizie false sulle condizioni

interne dello Stato, per modo da menomarne il credito o il prestigio all'estero ».

Art. 270. (*Attività di associazioni dirette a mutare violentemente l'ordinamento costituzionale dello Stato*). — « Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a mutare violentemente l'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento ».

Art. 271. (*Attività di associazioni dirette ad impedire manifestazioni od espressioni del sentimento nazionale*). — « Qualora le attività delle associazioni di cui all'articolo precedente siano dirette ad impedire manifestazioni od espressioni del sentimento nazionale la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni ».

Art. 272. (*Propaganda diretta a mutare violentemente l'ordinamento costituzionale dello Stato*). — « Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per mutare violentemente l'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la propaganda è rivolta ad impedire manifestazioni od espressioni del sentimento nazionale la pena è della reclusione da sei mesi a due anni ».

Art. 5.

Gli articoli 273 e 274 del Codice penale sono abrogati.

Art. 6.

Gli articoli 284, 285, 286, 287 e 289 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 284. (*Insurrezione armata contro i poteri dello Stato*). — « Chiunque promuove

una insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno e, se l'insurrezione avviene, con l'ergastolo.

Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con l'ergastolo.

L'insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito ».

Art. 285. (*Devastazione, saccheggio e strage*). — « Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso, è punito con l'ergastolo ».

Art. 286. (*Guerra civile*). — « Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con l'ergastolo ».

Art. 287. (*Usurpazione di potere politico o di comando militare*). — « Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno; ed è punito con l'ergastolo, se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari ».

Art. 289. (*Attentato contro gli organi costituzionali e contro le Assemblee regionali*). — « È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle Assemblee legislative o ad una di queste o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni;

3) alla Corte costituzionale o all'Ordine giudiziario l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette ».

Art. 7.

Dopo l'articolo 294 del Codice penale sono inseriti i seguenti:

Art. 294-bis. (*Violazione di altri diritti costituzionali*). — « Chiunque commette azioni od omissioni che comportino arbitrarie discriminazioni della pari dignità sociale e della uguaglianza dei cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il reato è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle loro funzioni, la pena è aumentata ».

Art. 294-ter. (*Vilipendio di collettività per motivi discriminatori vietati dalla Costituzione*). — « Chiunque pubblicamente vilipende una collettività per motivi religiosi, etnici o razziali, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni ».

Art. 8.

Gli articoli 295, 301, 302 e 313 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 295. (*Attentato contro i Capi di Stati esteri*). — « Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero il colpevole è punito con l'ergastolo nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con la reclusione non inferiore a venti anni ».

Art. 301. (*Concorso di reati*). — « Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.

Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, non si applicano le norme del reato complesso ».

Art. 302. (*Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo*). — « Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione ».

Art. 313. (*Autorizzazione o richiesta di procedimento*). — « Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

Parimenti, non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero, alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto dall'articolo 290, quando è commesso contro il Parlamento, ovvero contro il Senato o la Camera dei deputati, non si può procedere senza l'autorizzazione delle due Camere, ovvero di quella delle due Camere contro la quale il vilipen-

dio è diretto. Se il delitto è commesso contro la Corte costituzionale non si può procedere senza l'autorizzazione della Corte stessa. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'articolo 299 sono punibili a richiesta del Ministro di grazia e giustizia ».

Art. 9.

Gli articoli 314, 315, 317, 319, 321 e 324 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 314. (*Peculato*). — « Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica amministrazione, se l'appropria ovvero, per procurare a sè o ad altri un profitto, lo destina a finalità diverse da quelle della pubblica amministrazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire quarantamila.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea ».

Art. 315. (*Malversazione a danno di privati*). — « Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa non inferiore a lire quarantamila.

Si applicano le disposizioni del primo capoverso dell'articolo precedente ».

Art. 317. (*Concussione*). — « Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impie-

gato che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni o del suo servizio, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa non inferiore a lire centoventimila.

Si applicano le disposizioni del primo capoverso dell'articolo 314 ».

Art. 319. (*Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio*). — « Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire ventiquattromila a centosessantamila.

La pena è aumentata, se dal fatto deriva:

1) il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale;

2) il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa non inferiore a lire duecentomila se dal fatto deriva una sentenza di condanna all'ergastolo o alla reclusione.

Qualora il pubblico ufficiale riceva il denaro o la utilità per aver agito contro i doveri del suo ufficio o per avere omesso o ritardato un atto di ufficio, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire ottomila a ottantamila ».

Art. 321. (*Pene per il corruttore*). — « Le pene stabilite negli articoli 318, prima parte, 319 e 320 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Tuttavia, fuori dell'ipotesi di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, non è punibile il corruttore che denuncia il fatto prima che siano decorsi tre mesi dal compimento dell'atto d'ufficio ».

Art. 324. (*Interesse privato in atti di ufficio*). — « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della pubblica Amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio è punito, qualora ne derivi un profitto per lui o per altri o danno alla pubblica Amministrazione, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quarantamila a ottocentomila ».

Art. 10.

Gli articoli 341 e 342 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 341. (*Oltraggio a un pubblico ufficiale*). — « Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale e a causa delle sue funzioni.

La pena è aumentata:

1) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato;

2) se il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di più persone.

Fuori dei casi indicati nel precedente capoverso qualora il fatto, per le modalità o le circostanze dell'azione, risulti di lieve entità, il giudice può infliggere la multa da lire trentamila a lire quattrocentomila ».

Art. 342. (*Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario*). — « Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o di una rappresentanza di esso o di una pubblica Autorità costituita in collegio al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia ovvero quando l'offesa è recata in presenza di più persone ».

Art. 11.

Dopo l'articolo 344 del Codice penale è inserito il seguente:

Art. 344-bis. (*Casi di non punibilità*). — « Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti preveduti dagli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 e 344 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato vi abbia dato causa eccedendo, con atti arbitrari, i limiti delle sue attribuzioni ».

Art. 12.

L'articolo 364 del Codice penale è abrogato.

Art. 13.

L'articolo 368 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 368. (*Calunnia*). — « Chiunque con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se si incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni o una pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna a pena più grave ».

Art. 14.

L'articolo 371 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 371. (*Falso giuramento della parte*). — « Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il colpevole non è punibile se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva anche se non irrevocabile.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici ».

Art. 15.

L'articolo 372 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 372. (*Falsa testimonianza*). — « Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato è punito con la reclusione da uno a quattro anni ».

Art. 16.

Gli articoli 374, 375, 378, 380, 382 e 386 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 374. (*Frode processuale*). — « Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto di ispezione o di esperimento giudiziale ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una par-

ticolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale o anteriormente ad esso, al fine di trarre in inganno il giudice, il pubblico ministero o il perito; ma in tal caso la punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata ».

Art. 375. (*Circostanze aggravanti*). — « Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da tre a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna non superiore a ventiquattro anni; ed è della reclusione da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna a pena più grave ».

Art. 378. (*Favoreggiamento personale*). — « Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la reclusione o una pena più grave, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire duecentomila.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto ».

Art. 380. (*Patrocinio o consulenza infedele*). — « Il patrocinatore o il consulente tecnico che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocimento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.

La pena è aumentata:

1) se il colpevole ha commesso il fatto colludendo con la parte avversaria;

2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire quattrocentomila se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la reclusione superiore a cinque anni o pena più grave ».

Art. 382. (*Millantato credito del patrocinatore*). — « Il patrocinatoro che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero, ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sè o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire quattrocentomila ».

Art. 386. (*Procurata evasione*). — « Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Si applica la reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso a favore di un condannato alla reclusione per ventiquattro anni o a pena più grave.

La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.

La pena è diminuita:

1) se il colpevole è un prossimo congiunto;

2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei alla Autorità.

La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici ».

Art. 17.

L'articolo 406 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 406. (*Delitti contro le altre confessioni religiose professate nello Stato*). — « Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 402, 403, 404, 405 contro un'altra confessione religiosa professata nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli ».

Art. 18.

L'articolo 415 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 415. (*Istigazione a disobbedire alle leggi*). — « Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza alle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio contro singoli o collettività sulla base di distinzioni di razza o di differenza di religione, di nazionalità o di origine, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni ».

Art. 19.

L'articolo 422 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 422. (*Strage*). — « Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo.

Nel caso di morte di una sola persona ovvero di morte di una sola persona e di lesione personale di una o più persone, si applica la reclusione da ventiquattro a trent'anni.

Se è cagionata lesione personale ad una o più persone, si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

Per il solo fatto di porre in pericolo la pubblica incolumità con atti diretti ad uccidere, si applica la reclusione non inferiore a dieci anni ».

Art. 20.

Gli articoli 438, 439 e 452 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 438. (*Epidemia*). — « Chiunque cagiona una epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno si applica la reclusione da ventiquattro a trent'anni; e, nel caso di morte di più persone, si applica l'ergastolo ».

Art. 439. (*Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari*). — « Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica la reclusione da ventiquattro a trent'anni; e, nel caso di morte di più persone, si applica l'ergastolo ».

Art. 452. (*Delitti colposi contro la salute pubblica*). — « Chiunque commetta, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

1) con la reclusione da uno a cinque anni nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono l'ergastolo;

2) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nei casi per i quali esse stabiliscono la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo ad un sesto ».

Art. 21.

L'articolo 519 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 519. (*Violenza carnale*). — « Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore o l'adottante o l'affiliante, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) è malata di mente ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità fisica o psichica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona ».

Art. 22.

L'articolo 541 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 541. (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). — « La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita dei diritti inerenti alla patria potestà o la perdita della potestà maritale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla cura, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore, di adottante, di affiliante o di curatore, è elemento costitutivo o circostanza aggravante.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa ».

Art. 23.

L'articolo 542 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 542. (*Querela dell'offeso*). — « I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.

La remissione non produce effetto se è fatta dopo l'apertura del dibattimento.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, dall'adottante, dall'affiliante, ovvero da un pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio;

2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio ».

Art. 24.

L'articolo 544 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 544. (*Causa speciale di estinzione del reato*). — « Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio che la persona offesa contraiga con l'autore del reato, estingue il reato anche nei confronti di coloro che vi hanno concorso e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali ».

Art. 25.

Il titolo X del Codice penale è così modificato: « Dei delitti contro la integrità e la sanità della generazione ».

Art. 26.

L'articolo 549 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 549. (*Morte o lesione della donna*). — « Se dal fatto preveduto dall'articolo 545 deriva la morte della donna si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale si applica la reclusione da dieci a quindici anni.

Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da sei a dodici anni; se deriva una lesione personale è della reclusione da tre a otto anni ».

Art. 27.

L'articolo 550 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 550. (*Atti abortivi su donna ritenuta incinta*). — « Chiunque somministra ad una

donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto o comunque commette su di lei atti diretti a questo scopo soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584.

Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, se deriva la morte, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni; negli altri casi la pena è ridotta alla metà ».

Art. 28.

L'articolo 559 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 559. (*Adulterio*). — « Il coniuge adultero è punito con la reclusione fino ad un anno.

Con la stessa pena è punito il correo del coniuge adultero.

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.

Il delitto è punibile a querela del coniuge offeso ».

Art. 29.

L'articolo 560 del Codice penale è abrogato.

Art. 30.

Gli articoli 561, 562, 564 e 569 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 561. (*Casi di non punibilità. Circo- stanza attenuante*). — « Nel caso preveduto dall'articolo 559 non è punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

Del pari non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per col-

pa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita.

Le disposizioni della prima parte e del primo capoverso del presente articolo si applicano anche al correo ».

Art. 562. (*Pena accessoria e sanzione civile*). — « La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 559 importa la perdita della potestà maritale.

Con la sentenza di condanna per adulterio o relazione adulterina il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole.

Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale ».

Art. 564. (*Incesto*). — « Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta ovvero con una sorella o con un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto la pena è aumentata per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita dei diritti inerenti alla patria potestà.

Nel caso di incesto con un affine in linea retta, se gli autori del delitto contraggono tra loro matrimonio avente effetti civili, si applica l'articolo 544 ».

Art. 569. (*Pena accessoria*). — « La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della patria potestà e dei diritti inerenti alla patria potestà ».

Art. 31.

L'articolo 570 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 570. (*Violazione degli obblighi di assistenza familiare*). — « Chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.

Le dette pene si applicano congiuntamente:

1) a chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;

2) all'adottante o all'affiliante che malversa o dilapida i beni dell'adottato o dell'affiliato di età minore ed al tutore che malversa o dilapida i beni del pupillo;

3) a chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa;

4) all'adottante o all'affiliante che fa mancare i mezzi di sussistenza all'adottato o all'affiliato di età minore ovvero inabile al lavoro.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge ».

Art. 32.

Gli articoli 571, 573 e 574 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 571. (*Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina*). — « Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per lo esercizio di una professione o di un'arte ovvero per ragioni di servizio, è punito, se dal

fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583 ridotte ad un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni ».

Art. 573. (*Sottrazione consensuale di minorenni*). — « Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la patria potestà o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore è punito, a querela di uno dei genitori o del tutore, con la reclusione fino a tre anni.

La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544 ».

Art. 574. (*Sottrazione di persone incapaci*). — « Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potestà, al tutore, o al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela di uno dei genitori, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544 ».

Art. 33.

All'articolo 583 del Codice penale è aggiunto il seguente capoverso:

« Se la lesione cagionata è più grave di quella voluta, il colpevole risponde del reato commesso ma la pena può essere diminuita ».

Art. 34.

Dopo l'articolo 584 del Codice penale è inserito il seguente:

Art. 584-bis. (*Lesione preterintenzionale*). — « Chiunque, con atti diretti a commettere il delitto preveduto dall'articolo 581, cagiona una lesione personale risponde a norma degli articoli 582 e 583, ma la pena è diminuita fino alla metà ».

Art. 35.

L'articolo 585 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 585. (*Circostanze aggravanti*). — « Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583, 584 e 584-bis, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed è aumentata fino ad un terzo se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577 ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

Agli effetti della legge penale per armi si intendono:

- 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
- 2) tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplosive ed i gas asfissianti o accecanti ».

Art. 36.

L'articolo 587 del Codice penale è abrogato.

Art. 37.

Gli articoli 589 e 590 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 589. (*Omicidio colposo*). — « Chiunque cagiona per colpa la morte di una per-

sona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici ».

Art. 590. (*Lesioni personali colpose*). — « Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.

Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire centosessantamila a quattrocentomila; e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire quattrocentomila a lire ottocentomila.

Nel caso di lesioni di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo, il colpevole è punito a querela della persona offesa ».

Art. 38.

L'articolo 591 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 591. (*Abbandono di persone minori o incapaci*). — « Chiunque abbandona una per-

sona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore, dal coniuge o dall'adottante o dall'adottato, ovvero dall'affiliante o dall'affiliato ».

Art. 39.

L'articolo 596 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 596. (*Prova liberatoria*). — « Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è ammessa la prova della verità o della notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità è però ammessa:

1) se la persona offesa ha la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ed il fatto ad essa attribuito si riferisce all'esercizio delle funzioni o del servizio, anche quando è cessata tale qualità;

2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;

3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito, sempre che non si tratti di fatto concernente esclusivamente la vita privata o familiare della persona offesa.

L'offensore non è punibile se la verità del fatto è provata, ovvero se per il fatto attribuito alla persona offesa sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento per perdono giudiziale o sia

emesso decreto di condanna divenuto esecutivo ».

Art. 40.

Dopo l'articolo 596-*bis* del Codice penale è inserito il seguente:

Art. 596-*ter*. (*Giurì d'onore*). — « Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo ».

Art. 41.

L'articolo 597 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 597. (*Querela della persona offesa ed estinzione del reato*). — « I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa.

Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nell'articolo 596-*ter*, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato, ovvero l'affiliante e l'affiliato. In tali casi e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo aver proposto la querela, la facoltà indicata nell'articolo 596-*ter* spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato, ovvero all'affiliante e all'affiliato ».

Art. 42.

Art. 597-*bis*. (*Impugnazione del querelante*). — « Le sentenze pronunciate per i delitti preveduti dagli articoli 594 e 595, quando sia stata esercitata la facoltà di prova ai sensi dell'articolo 596, sono impugnabili per la motivazione anche dal querelante.

In tal caso l'avviso di deposito della sentenza è notificato al querelante e la dichiarazione di impugnazione è proposta da quest'ultimo entro tre giorni dalla detta notificazione ».

Art. 43.

L'articolo 600 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 600. (*Riduzione in schiavitù o in condizione analoga*). — « Chiunque riduce una persona in schiavitù o in condizione analoga, anche di solo fatto, alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni ».

Art. 44.

Gli articoli 606 e 608 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 606. (*Fermo o arresto illegale*). — « Il pubblico ufficiale che procede ad un fermo o ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni ».

Art. 608. (*Abuso di autorità contro fermati, arrestati o detenuti*). — « Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona fermata, arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita ».

Art. 45.

Dopo l'articolo 620 del Codice penale è inserito il seguente:

Art. 620-bis. (*Registrazioni magnetofoniche non autorizzate*). — « Chiunque registra su apparecchi magnetofonici una conversazione di un terzo non pronunciata in pubblico senza il consenso di lui, è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.

Alla stessa pena soggiace, a querela della persona offesa, chi riproduce, fa uso o comunica a terzi una registrazione magnetofonica non autorizzata o ne rivela, senza giusta causa, in tutto o in parte, il contenuto ».

Art. 46.

L'articolo 624 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 624. (*Furto*). — « Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire dodicimila a duecentomila.

La stessa disposizione si applica quando si tratta di cosa mobile facente parte di una eredità non ancora accettata.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico ».

Art. 47.

L'articolo 625 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 625. (*Circostanze aggravanti*). — « La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da lire quarantamila a trecentomila:

1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in altro luogo destinato ad abitazione;

2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;

4) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;

5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio;

6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Se concorre una delle circostanze previste da quest'articolo con una o più delle circostanze indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da diciotto mesi a sei anni e della multa da lire sessantamila a quattrocentomila.

Se concorrono due o più delle circostanze previste da quest'articolo, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da lire ottantamila a seicentomila; la stessa pena si applica se due o più di tali circostanze concorrono con altra tra quelle indicate nell'articolo 61.

Quando, per i mezzi, le modalità e circostanze dell'azione e la particolare tenuità del danno, il fatto risulti di lieve entità, le pene, stabilite nella prima parte del presente articolo e dai precedenti capoversi, sono diminuite da un terzo alla metà.

Art. 48.

L'articolo 626 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 626. (*Furti punibili a querela dell'offeso*). — « Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire ottantamila e il delitto è punibile a querela della persona offesa:

1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;

2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere ad un grave ed urgente bisogno;

3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 3 e 4 dell'articolo precedente, ovvero quando concorrono congiuntamente le circostanze prevedute dai numeri 1 e 2 dello stesso articolo ».

Art. 49.

Gli articoli 630, 640, 648 e 649 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 630. (*Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*). — « Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni e con la multa da lire quattrocantomila a ottocentomila.

La pena della reclusione è da sedici a ventuno anni se il colpevole consegue l'intento ».

Art. 640. (*Truffa*). — « Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quarantamila a cinquecentomila.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire centoventomila a seicentomila:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.

Art. 648. (*Ricettazione*). — « Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista,

riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro mesi a sei anni e con la multa fino a lire ottocentomila.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ».

Art. 649. (*Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti*). — « Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

1) del coniuge non legalmente separato;

2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta o dell'adottante o dell'adottato, ovvero dell'affiliante o dell'affiliato;

3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano con l'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone ».

Art. 50.

L'articolo 708 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 708. (*Possesso ingiustificato di valori*). — « Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifica la provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno ».